



# Protezione Casa Più

## Contratto di Assicurazione Multirischi Abitazione

### Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Edizione novembre 2022

---


È un prodotto di:



## Avvertenze

### Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del <b>Contratto</b> dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



#### Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

# Contenuti

## A - Glossario

pag. 6

## B - Presentazione

1. Quadro generale pag. 14

## C - Oggetto

2. Sezione Danni al Fabbricato pag. 16  
3. Sezione Danni al Contenuto pag. 25  
4. Sezione Danni a terzi pag. 34  
5. Sezione Tutela Legale pag. 40  
6. Sezione Assistenza pag. 44  
7. Sezione CASA+ pag. 52  
8. Sezione Pet pag. 53  
9. Sezione Eventi Catastrofici pag. 61  
10. Sezione Furto pag. 66

## C - Il Contratto dalla A alla Z

11. Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato pag. 73  
12. Modalità di conclusione del Contratto, decorrenza e pagamento del Prezzo pag. 73  
13. Diritto di ripensamento/recesso pag. 74  
14. Risoluzione del contratto con mutuo immobiliare pag. 74  
15. Documenti necessari alla conclusione del Contratto pag. 74  
16. Indicizzazione pag. 74  
17. Verifica delle cose assicurate pag. 75  
18. Durata, proroga e disdetta del Contratto pag. 75  
19. Assicurazione presso più assicuratori pag. 75  
20. Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali pag. 75  
21. Imposte e tasse pag. 75  
22. Legge applicabile pag. 76  
23. Foro competente pag. 76  
24. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto pag. 76  
25. Forma delle comunicazioni alla Compagnia pag. 76  
26. Surrogazione pag. 76

## E - Cosa fare in caso di Sinistro

27. Sinistri delle Sezioni Danni al Fabbricato, Danni al Contenuto e Furto	pag. 77
28. Sinistri della Sezione Danni a Terzi	pag. 80
29. Sinistri della Sezione Assistenza	pag. 80
30. Sinistri della Sezione Tutela Legale	pag. 81
31. Sinistri della Sezione Pet	pag. 83

## F - Contatti

pag. 85

## A - Glossario

I termini che nel presente Contratto sono indicati in grassetto e con la lettera iniziale maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

### A

#### Abitazione Abituale

**Fabbricato** dove l'**Assicurato** ha **Residenza**.

#### Abitazione Saltuaria

**Fabbricato** dove l'**Assicurato** dimora ma non abitualmente. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.

#### Aeromobile Giocattolo

Aeromobile senza pilota progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, ad essere usato ai fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni.

#### Allagamento

Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.

#### Alluvione e Inondazione

**Allagamento** verificatosi all'interno del **Fabbricato** causato da:

- straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe,
- formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua

derivanti da eventi atmosferici e riscontrabile su una pluralità di beni o elementi assicurati e non, posti nelle vicinanze.

#### Animale Domestico

Il cane o gatto di proprietà dell'**Assicurato**, così come indicato dal **Cliente** nell'apposita Scheda Identificativa riportante il numero di microchip/tatuaggio o di libretto sanitario.

#### Asset Freeze

È una misura amministrativa volta a privare le persone o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

#### Assicurato

La persona fisica il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**.

#### Assicurazione

Insieme di garanzie prestate all'**Assicurato** tramite il **Contratto**.

### B

#### Bicicletta a pedalata assistita

Veicolo con due ruote funzionante prevalentemente a propulsione muscolare, **dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw**, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

#### Banche Abilitate

Le banche del gruppo bancario Crédit Agricole Italia incaricate dalla Compagnia della distribuzione del prodotto.

### C

#### CASA+

Il Dispositivo elettronico fornito e gestito dalla Società OCTO Telematics, auto installante ed omologato secondo la Direttiva Europea CE 99/5.

## Centrale Operativa

La **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, che in base ad un contratto con la **Compagnia** provvede a garantire il contatto telefonico con l'**Assicurato**, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della **Compagnia**, le prestazioni di **Assistenza** previste dal **Contratto**.

## Cliente

È il soggetto, persona fisica, che stipula il **Contratto**, assume gli obblighi relativi, corrisponde il costo della copertura assicurativa (**Prezzo**). È il soggetto che la legge definisce **Contraente**.

## Collezioni

Una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.

## Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

## Condominio

Comproprietà sulle parti comuni degli edifici composti da due o più unità immobiliari.

## Contenuto

i seguenti beni, se presenti nel **Fabbricato**:

- Se il **Cliente** è proprietario del **Fabbricato** e lo ha ceduto in locazione a (punto 3, art. 1.1 "A chi è rivolto"): mobilio e arredamento in genere per abitazione e tutto ciò che serve per uso domestico, esclusi gli **Oggetti Personali**. Sono comunque esclusi veicoli e natanti.
- In tutti gli altri casi: mobilio e arredamento in genere per abitazione, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere non professionali e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero. Sono inclusi gli

**Oggetti Personali, Preziosi, Valori e Titoli di Credito**. Sono comunque esclusi veicoli a motore e natanti.

## Contratto di Assicurazione (o Contratto)

Il presente **Contratto**, comprensivo dei suoi allegati.

## Contratto accessorio con OCTO Telematics

Il contratto di abbonamento ai servizi correlati al dispositivo tecnologico **CASA+** concesso in comodato gratuito che il **Cliente** può sottoscrivere in abbinamento facoltativo al **Contratto** per ricevere in comodato d'uso da OCTO Telematics il dispositivo tecnologico **CASA+** e abbonarsi.

## Cristalli

Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, **Vetro Antisfondamento** e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, facenti parte del **Contenuto** dell'Abitazione (ad esclusione di televisori, computer, tablet e smartphone) o pertinenti del **Fabbricato** assicurato. Sono comprese le insegne luminose purché stabilmente ancorate al **Fabbricato**, esclusi i lucernari e quelle aventi valore artistico.

## D

### Danni Materiali e Diretti

I danni inerenti la materialità della cosa assicurata e che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto.

### Danno Indennizzabile

Danno determinato in base alle condizioni di **Assicurazione**, entro la **Somma Assicurata** o **Massimale** assicurato o il **Limite di Indennizzo** previsto, senza tenere conto di eventuali **Scoperti** e **Franchigie** eventualmente applicabili.

Qualora l'ammontare del danno accertato superi l'ammontare del **Danno Indennizzabile** di un importo pari o superiore alla **Franchigia** o allo **Scoperto** non si procederà all'applicazione della **Franchigia** o **Scoperto** stessi.

## Delitto colposo

**Reato** posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge, ma senza volontà né intenzione di causare un evento lesivo

## Delitto doloso

**Reato** commesso con l'intenzione e la volontà. Si considerano tali tutti i reati ad esclusione di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

## Disabitazione

L'assenza continua dal **Fabbricato** dell'**Assicurato**, dei membri del **Nucleo Familiare** o la loro presenza limitata alle sole ore diurne. Si intende interrotta nel caso in cui il **Fabbricato** risulti abitato per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

## Documenti Personali

La carta d'identità, la patente, il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera codice fiscale.

## Domicilio

Il luogo, in **Italia**, dove l'**Assicurato** ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.

## E

## Embargo

È una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.

## Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

## Estero

Tutti i Paesi del Mondo esclusa l'**Italia**.

## F

## Fabbricato

La costruzione edile o unità immobiliare (esclusa l'area edificata) identificata nel **Modulo di Polizza**, che ha le seguenti caratteristiche:

- è ubicata in **Italia**;
- l'insieme dei componenti edilizi destinati per loro natura a lunga durata (**Strutture Portanti**, **Tetto**, copertura, murature, intonaci, controsoffitti, isolamento termico etc.) che delimitano direttamente il **Fabbricato** dell'**Assicurato**;
- i rivestimenti e pitture interne, moquette, tappezzerie e simili, affreschi, mosaici e decorazioni non aventi valore artistico;
- gli impianti idrici, igienici, elettrici/antenna, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, di segnalazione, di comunicazione e antifurto ad uso esclusivo del **Fabbricato** sempreché stabilmente installati e con allacciamenti all'interno dei manufatti edili;
- i **Serramenti** interni ed esterni, le tende esterne con **Struttura Portante** metallica solidale con la struttura del **Fabbricato**;
- le opere di lattoneria (canali, gronde etc.) e di fabbro (**Inferriate**, cancelli, scale interne etc.);
- in caso di **Condominio** fanno parte del **Fabbricato**:
  - cantina, sottotetto, box di pertinenza del **Fabbricato**;
  - anche le parti comuni (limitatamente alla quota millesimale di competenza), con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
- in caso di **Fabbricato** che costituisce corpo isolato a sé stante fanno parte del **Fabbricato**:
  - le **Pertinenze**, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, **comunque situate non oltre 500 metri dal corpo principale**, destinate a contenere cose di normale dotazione di un **Fabbricato**, quali cantine, soffitte, box;
  - le recinzioni, i cancelli anche automatici; le installazioni immobili per natura o per destinazione, compresi ascensori e montacarichi, le opere di pavimentazione esterna; i campi da tennis, le piscine, le attrezzature sportive, e da gioco, purché



rispettino le seguenti caratteristiche :

- le strutture, comunque in muratura, devono essere fisse e interrate;
- in materiale di costruzione idoneo per l'esterno;
- regolarmente accatastati al momento della stipula;
- regolarmente mantenuti;
- gli arredi di giardino purché con **Struttura Portante** certificata e solidali con il terreno o con corpi di **Fabbricato**.

Non fanno comunque parte del Fabbricato:

- area dove sorge il Fabbricato
- piante, arbusti e vegetali in genere
- animali domestici

### Fabbricato di Villeggiatura

**Fabbricato** per cui sia stato stipulato un contratto di locazione dove l'**Assicurato** figuri come inquilino. La villeggiatura prevede che l'**Assicurato** o i membri del suo **Nucleo Familiare** stabilmente conviventi abbiano pernottato per un periodo minimo pari a 7 giorni.

### Fatto illecito

È il fatto colposo o doloso, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il **Fatto Illecito** non rappresenta un inadempimento o una violazione di obbligo contrattuale, bensì una inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto.

### Fenomeno Elettrico

Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

### Firma digitale

Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. in caso di sottoscrizione mediante Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati

dalla Compagnia potranno essere opponibili al Cliente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

### Franchigia

Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del **Danno Indennizzabile** e che rimane a carico dell'**Assicurato**.

### Fulmine

Fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

### Furto

Il **Reato**, previsto dall'art. 624 del Codice Penale.

/

### Impianto di Allarme

Impianto di tipo volumetrico o perimetrale con sistemi di rilevazione a copertura del **Fabbricato** e con almeno una sirena, di adeguata potenza, autoalimentata e autoprotetta.

### Implosione

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

### Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerati da **Incendio** le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

### Indennizzo o Rimborso

La somma dovuta dalla **Compagnia** all'**Assicurato** in caso di **Sinistro**.

## Inferriate

Manufatto in barre o tondi, di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'**Inferriata** può essere:

- ancorata nel muro, e cioè installata nel relativo vano in modo tale che le barre od i tondi od apposite zanche ricavate nell'**Inferriata** stessa siano murati in profondità nella struttura muraria del vano medesimo;
- fissata nel muro, e cioè installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti, saldati o ribattuti.

## Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni oggettivamente constatabili.

## L

### Lavoratore domestico

Colui che presta un'attività lavorativa per le necessità della vita familiare dell'**Assicurato** come, a titolo esemplificativo, colf, assistente familiare, baby-sitter, governante.

### Limite di Indennizzo

L'importo massimo dell'**Indennizzo** riconosciuto dalla **Compagnia**. L'eventuale importo del **Sinistro** eccedente il **Limite di Indennizzo** rimane in carico all'**Assicurato**.

## M

### Malattia

Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad **Infortunio**.

### Materiali Incombustibili

Si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello

adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

## Modulo di Polizza

È la parte del **Contratto** che viene sottoscritta dal **Cliente** e dalla **Compagnia** e che riporta i dati variabili del **Contratto**.

## N

### Nucleo Familiare

Tutte le persone che compongono il **nucleo familiare** del **Cliente** quali risultano dallo stato di famiglia al momento del **Sinistro**.

## O

### Offerta fuori sede

Modalità di collocamento di prodotti assicurativi tramite soggetti abilitati all'attività di distribuzione fuori dai locali degli intermediari iscritti alle sez. A, B, D, F del Registro pubblico degli intermediari assicurativi presso IVASS (anche "RUI"). I soggetti abilitati all'offerta fuori sede devono essere iscritti nella sez. E del RUI, consultabile online dal sito dell'IVASS. A titolo esemplificativo, si ha Offerta fuori sede, quando un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e colloca prodotti assicurativi fuori dalle sedi o dalle filiali della banca intermediaria.

### Onda Sonica

Fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica, provocate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica e supersonica, e che possono provocare vibrazioni dannose.

### Oggetti Personali

Vestiaro, calzature, pelletteria, articoli di igiene personale. Sono comunque esclusi, **Preziosi**, **Valori**, **Titoli di Credito**, telefoni cellulari, orologi, penne stilografiche, occhiali, apparecchiature elettroniche/elettriche, ottiche, veicoli e natanti.

## Periodo Assicurativo

Se il **Contratto di Assicurazione** prevede una durata annuale, questo è il periodo compreso tra la data di decorrenza e la scadenza annua; nel caso in cui il **Contratto di Assicurazione** sia stipulato per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

## Pertinenze

Locali ad uso non abitativo, situati anche in corpo separato, comunque non oltre 500 metri dal corpo principale, destinate a contenere cose di normale dotazione di un **Fabbricato**, quali cantine, soffitte, box.

## Prestazione di Assistenza

L'aiuto che la **Compagnia** mette a disposizione dell'**Assicurato** quando, in conseguenza di un evento fortuito, si trova in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato.

## Preziosi

Gioielli e oggetti d'oro, di argento e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate.

## Prezzo

Il costo della copertura assicurativa dovuto dal **Cliente** alla **Compagnia**. La legge lo definisce premio.

## Primo Rischio Assoluto

Forma di **Assicurazione** in base alla quale l'**Indennizzo** viene corrisposto sino alla concorrenza della **Somma Assicurata**, senza applicare la **Regola Proporzionale** di cui all'art. 1907 cod. civ., qualunque sia al momento dei **Sinistro** il valore dei beni assicurati. Tale forma di **Assicurazione** è alternativa a quella a **Valore Intero**.

## Rapina

Il **Reato** previsto all'Art. 628 del Codice Penale.

## Reato

Violazione di norme penali.

## Residenza

Il luogo, in Italia, dove l'**Assicurato** ha stabilito la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico. La dimora altro non è il luogo nel quale un soggetto abita.

## Rigurgito

Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

## Rivalsa

La facoltà della **Compagnia** che corrisponde l'**Indennizzo** di sostituirsi all'**Assicurato** nei diritti verso il terzo responsabile, nel caso in cui il danno dipende da illecito di un terzo.

## Rischio

La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

## Ristrutturazione (lavori di)

Lavori che prevedano interventi alle **Strutture Portanti** o che alterino la sagoma, la forma, il volume o la superficie complessiva del **Fabbricato** o la relativa destinazione d'uso.

## Regola Proporzionale

Criterio secondo il quale la **Compagnia** riduce proporzionalmente l'**Indennizzo**, in caso di **Sinistro**, quando il valore dei beni assicurati dichiarato nel **Modulo di Polizza** sia inferiore a quello determinato al momento del **Sinistro**, ai sensi dell'articolo 1907 cod. civ..

## Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica e finanziaria adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri, o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

## Scasso

Azione di forzatura, rimozione o rottura dei **Serramenti**, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura del **Fabbricato** contenente le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.

## Scoperto

Percentuale dell'ammontare del **Danno Indennizzabile**, che viene dedotto dall'**Indennizzo**; tale importo rimane a carico dell'**Assicurato**.

## Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a **Esplosione**. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati **Scoppio**.

## Serramenti

Strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, e simili materiali, destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, **Tetti** o soffitti.

## Sinistro

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.

## Somma Assicurata / Massimale

L'importo che rappresenta il massimo esborso della Compagnia in relazione alle coperture garanzie prestate.

## Spese Veterinarie

Quanto previsto in base al DECRETO 19 luglio 2016, n. 165 entrato in vigore il 30/08/2016 con riferimento al supplemento ordinario 38/L alla gazzetta ufficiale allegato 1 tabella a) ex Art. 2 comma 1 "Medici Veterinari — prestazioni e relativo valore medio di Liquidazione.

## Struttura Organizzativa

La struttura destinata all'attività di gestione dei **Sinistri** del ramo Assistenza.

## Strutture Portanti

Elementi di un edificio destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggia il peso del proprio **Fabbricato** ed i carichi dovuti al **Contenuto**. **Strutture Portanti** verticali: muri portanti, pilastri, fondazioni. **Strutture Portanti** orizzontali: travi, capriate ed orditure di sostegno del **Tetto**, solai.

## Terremoto

Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, di grado superiore a Magnitudo 4,5 della scala Richter, come definito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

## Terrorismo

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

## Tetto

Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il **Fabbricato** dagli agenti atmosferici, comprese le relative **Strutture Portanti** (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

## Titoli di Credito

Titoli di Stato, le azioni di Società, le cambiali, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, assegni bancari e circolari, gli assegni postali, i libretti di risparmio e simili.

## Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra di loro o la prevengono.

# V

## Valori

Denaro, carte di credito e debito, valori bollati e simili.

## Valore a stato d'uso per il Contenuto

Consiste nel **Valore di Rimpiazzo** al netto del Deprezzamento. Il Deprezzamento dei beni stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, uso, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati, ed ogni altra circostanza influente e concomitante.

## Valore a stato d'uso per il Fabbricato

Consiste nel **Valore di Ricostruzione a Nuovo** al netto del Deprezzamento. Il Deprezzamento dei beni è stabilito in relazione grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione.

## Valore di Rimpiazzo

Il valore di acquisto di beni (**Contenuto**) con caratteristiche equivalenti a quelli sottratti o distrutti, o il costo per riparare quelli danneggiati, al netto dell'eventuale miglioria, senza tener conto del loro valore allo stato d'uso.

## Valore di Ricostruzione a Nuovo

Il valore delle cose assicurate (**Fabbricato**) è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

## Valore Intero

Forma di **Assicurazione** che copre l'intero valore dei beni assicurati con l'eventuale applicazione della **Regola Proporzionale** a carico dell'**Assicurato** (art. 1907 del Codice Civile – **Assicurazione parziale**) se in caso di **Sinistro** viene accertato un valore superiore a quello assicurato. Tale forma di **Assicurazione** è alternativa a quella a **Primo Rischio Assoluto**.

## Vetro antisfondamento

Vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico, polycarbonato, o da uno stratificato composito, vetro più polycarbonato, purché dotati di pari resistenza.

## B - Presentazione

### 1 Quadro generale

#### 1.1 A chi è rivolto

**Protezione Casa Più** è una soluzione assicurativa multirischio mirata a proteggere la casa (**Fabbricato**) ubicata in Italia ed il relativo **Contenuto**, di una persona fisica, nonché la sua Responsabilità Civile che non sia legata ad attività professionale.

Il **Cliente** che sottoscrive questo **Contratto** può essere:

1. il proprietario di un **Fabbricato** che lo utilizza come **Abitazione Abituale**;
2. il proprietario di un **Fabbricato** che lo utilizza come **Abitazione Saltuaria**;
3. il proprietario di un **Fabbricato** che lo cede in locazione ad un inquilino;
4. l'inquilino che ha preso in locazione un **Fabbricato** e lo utilizza come **Abitazione Abituale**;
5. l'inquilino che ha preso in locazione un **Fabbricato** e lo utilizza come **Abitazione Saltuaria**.

Il **Cliente** deve essere anche l'**Assicurato**. Questo significa che, in questo **Contratto**, il **Cliente** è sempre il proprietario o l'inquilino del **Fabbricato**.

#### 1.2 Condizioni di assicurabilità del Fabbricato

Il **Contratto** può essere sottoscritto e le coperture assicurative sono operanti **solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni**:

- a) il **Fabbricato** è destinato ad uso abitativo;
- b) il **Fabbricato** è regolarmente accatastato e conforme alle vigenti norme urbanistiche, costruttive e realizzative;
- c) il **Fabbricato** non è in corso di costruzione o **Ristrutturazione**; la copertura è invece operante durante le attività di manutenzione ordinaria o straordinaria che non interessino direttamente il **Fabbricato** assicurato;
- d) il **Fabbricato** è in buone condizioni di manutenzione;
- e) il **Fabbricato** fa parte di un maggiore edificio adibito per almeno la metà della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
- f) il maggiore edificio di cui fa parte il **Fabbricato** e le **Pertinenze** sono costruiti, per quanto riguarda le **Strutture Portanti** verticali, le pareti esterne e il manto del **Tetto**, in **Materiali Incombustibili**; è tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne ma in misura non superiore a un quarto delle singole superfici.

#### 1.3 Coperture prestate

Il **Contratto** prevede garanzie contenute in 9 diverse Sezioni, studiate su misura per il **Cliente** che potrà selezionare in base alle proprie esigenze e combinare tra garanzie principali, accessorie e facoltative.

Le coperture sono efficaci solo se sono presenti nel pacchetto acquistato dal **Cliente** e richiamate nel **Modulo di Polizza**.

Le Sezioni sono:

## PRINCIPALI

a) Sezione Danni al **Fabbricato** (🔍 Art. 2)

b) Sezione Danni al **Contenuto** (🔍 Art. 3)

c) Sezione Danni a Terzi (🔍 Art. 4)

## ACCESSORIE (sempre incluse)

d) Sezione Tutela Legale (🔍 Art. 5)

e) Sezione **Assistenza** (🔍 Art. 6)

## FACOLTATIVE


f) Sezione **CASA+** (🔍 Art. 7)

g) Sezione Pet (🔍 Art. 8)

h) Sezione Eventi Catastrofali (🔍 Art. 9)

i) Sezione **Furto** (🔍 Art.10)

Le coperture sono valide sia per l'inquilino che per il proprietario, salvo dove diversamente indicato.



## C - Oggetto

## 2 Sezione Danni al Fabbricato

Questa Sezione è attiva solo se espressamente richiamata nel **Modulo di Polizza**, ed è acquistabile solo se il **Cliente** è proprietario del **Fabbricato** assicurato

## 2.1 Coperture base

- a) Danni da **Incendio, Esplosione e Scoppio** (☞ Art. 2.3)
- b) Danni da acqua (☞ Art. 2.4)
- c) Danni da gelo (☞ Art. 2.5)
- d) Eventi naturali (☞ Art. 2.6)
- e) Atti vandalici (☞ Art. 2.7)
- f) **Fenomeno Elettrico** (☞ Art. 2.8)
- g) Spese di ricerca guasto (☞ Art. 2.9)
- h) Danni ai **Cristalli** (☞ Art. 2.10)

## 2.2 Estensione delle coperture

Per tutte le coperture prestate in questa Sezione, sono coperti i **Sinistri** causati da:

- a) colpa grave dell'**Assicurato** o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, compresi i membri del **Nucleo Familiare**;
- b) dolo delle persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge.

## Coperture base

## 2.3 Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i seguenti **Danni Indennizzabili**, e le spese ad essi relative, subiti dal **Fabbricato** di proprietà del **Cliente**:

- A. **Danni Materiali e Diretti**: i danni inerenti la materialità della cosa assicurata e che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto.
- B. Spese di demolizione, sgombero e ripristino:
  - i. spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del **Sinistro** al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità;
  - ii. spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel **Fabbricato** oggetto della copertura quando questo sia necessario per eseguire riparazioni.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da uno o più dei seguenti eventi:

- a) **Incendio**;
- b) **Fulmine**;
- c) **Esplosione, Implosione, Scoppio**;
- d) **Onda Sonica**;
- e) Caduta di corpi volanti: caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportati;
- f) Caduta di ascensori o montacarichi compresi i danni alla cabina e relative parti meccaniche dell'impianto;
- g) Fumo, gas, vapori sviluppatasi a seguito degli eventi previsti dalle lettere precedenti o causati da guasto



improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del **Fabbricato**;

h) Urto di veicoli stradali non di proprietà o in uso all'**Assicurato** o ai membri del **Nucleo Familiare**, in transito sulla pubblica via.

### 2.3.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie

La presente prestazione è erogata a:

- **Valore Intero**, per i **Danni Materiali e Diretti**. L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Fabbricato** viene determinato in base al **Valore di Ricostruzione a Nuovo**.
- **Primo Rischio Assoluto**, per le Spese di demolizione, sgombero e ripristino.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento della **Somma Assicurata** indicata nel **Modulo di Polizza**.

Il pagamento dell'Indennizzo per i **Danni Materiali e Diretti** sarà effettuato con l'applicazione di una **Franchigia** di € 150,00.

Il **Rimborso** delle spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui è prestata fino al 20% dell'ammontare dell'**Indennizzo** liquidato per il **Sinistro**.

Il **Rimborso** delle spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento è prestata fino al 10% dell'ammontare dell'**Indennizzo** liquidato per il **Sinistro**.

### 2.3.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 Esclusioni comuni.

## 2.4 Danni da acqua

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Fabbricato** di proprietà del **Cliente**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da fuoriuscita di acqua condotta in seguito a guasto o rottura accidentale di impianti idrici e di scarico del **Fabbricato**, impianti di riscaldamento o condizionamento, pluviali o grondaie.

### 2.4.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Fabbricato** viene determinato in base al **Valore di Ricostruzione a Nuovo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 10.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00.

### 2.4.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni conseguenti a:

- rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici;
- gelo;
- umidità, stillicidio o condensa;
- Rigurgito** di fognature;
- anormale o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua o liquami;
- occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie.

Sono inoltre escluse dalla presente garanzia le spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti di **Fabbricato** e degli impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo

spargimento d'acqua, salvo quanto previsto dall'art. 2.9 "Spese di ricerca guasto".  
Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 Esclusioni comuni.

### 2.4.3 Limitazioni di copertura

Nel corso della durata del **Contratto**, l'**Assicurato** è tenuto alla chiusura del rubinetto o della valvola idrica di adduzione del **Fabbricato** in caso di assenza per periodi superiori a 7 giorni.

Se vi è inosservanza di questi obblighi e si verifica un **Sinistro**, la **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** l'**Indennizzo** con deduzione di uno **Scoperto** del 30%, con un minimo pari alla **Franchigia** prevista.

## 2.5 Danni da gelo

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Fabbricato** di proprietà del **Cliente**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da rottura di condutture o impianti del **Fabbricato**, causati dal gelo, che comportino spargimento di acqua.

### 2.5.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Fabbricato** viene determinato in base al **Valore di Ricostruzione a Nuovo**.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato fino al massimo di € 5.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 150,00.

### 2.5.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni da rottura di condutture installate in **Fabbricati** privi di impianto di riscaldamento o all'esterno del **Fabbricato** o interrati.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 Esclusioni comuni.

### 2.5.3 Limitazioni di copertura

Nel corso della durata del **Contratto**, l'**Assicurato** è tenuto a immettere antigelo negli impianti nella misura opportuna e a procedere al relativo svuotamento in caso di **Disabitazione** anche temporanea.

Se vi è inosservanza di questi obblighi e si verifica un **Sinistro**, la **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** l'**Indennizzo** con deduzione di uno **Scoperto** del 30%, con il minimo pari alla **Franchigia** prevista.

## 2.6 Eventi naturali

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i seguenti **Danni Indennizzabili**, e le spese ad essi relative, subiti dal **Fabbricato** di proprietà del **Cliente**:

a) **Danni Materiali e Diretti**: i danni inerenti la materialità della cosa assicurata e che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto.

b) Spese di demolizione, sgombero e ripristino:

i. spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del **Sinistro** al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità;

ii. spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel **Fabbricato** oggetto della copertura quando questo sia necessario per eseguire riparazioni

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da:

a) uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate o abbattute, trombe d'aria, grandine.

Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei Fabbricati, se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra. I danni devono essere avvenuti:

- contestualmente all'evento atmosferico stesso, e
- se hanno causato danni su una pluralità di enti assicurati e non;

b) sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del **Tetto** o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

### 2.6.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a **Valore Intero**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Fabbricato** viene determinato in base al **Valore di Ricostruzione a Nuovo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 200.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00.

In caso di grandine il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 20.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00.

### 2.6.2 Esclusioni

Sono comunque esclusi i danni:

- da **Inondazioni**, **Alluvioni**, mareggiate o maremoti, **Terremoti**, bradisismo, eruzioni vulcaniche, gelicidio, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;
- da fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o comunque formarsi temporaneo di corsi d'acqua a seguito dell'evento;
- da infiltrazione o penetrazione di acqua attraverso difetti o lesioni nelle impermeabilizzazioni preesistenti all'evento;
- da anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua;
- a tende, tendoni, e ombrelloni, e pannelli solari o fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno;
- a cose mobili (cioè prive di adeguata **Struttura Portante** solidale con il **Fabbricato** e/o con il terreno) poste all'aperto anche se in posizione riparata e/o protetta da balconi, aggetti, logge, verande;
- alle opere di impermeabilizzazione del **Fabbricato**, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del **Tetto** o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
- di natura meramente estetica e non funzionale ai beni assicurati.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 Esclusioni comuni.

### 2.6.3 Limitazioni di copertura

Nel corso della durata del **Contratto**, l'**Assicurato** è tenuto a provvedere alla chiusura di tapparelle e persiane in caso di forte vento o di **Disabitazione**.

Se vi è inosservanza di questi obblighi e si verifica un **Sinistro**, la **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** l'**Indennizzo** con deduzione di uno **Scoperto** del 30%, con un minimo pari alla **Franchigia** prevista.

## 2.7 Atti vandalici

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, a corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Fabbricato** di proprietà del **Cliente**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da atti vandalici o dolosi in genere, anche in caso di **Furto** o tentato **Furto**.

### 2.7.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Fabbricato** viene determinato in base al **Valore di Ricostruzione a Nuovo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 10.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 150,00.

### 2.7.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) relativi a graffiti, scritte sulle superfici esterne del **Fabbricato**;
- b) causati da uno degli occupanti del **Fabbricato**.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 Esclusioni comuni.

## 2.8 Fenomeno Elettrico

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Fabbricato** di proprietà del **Cliente**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo provocati, tra cui l'azione del **Fulmine**, che danneggino impianti di pertinenza del **Fabbricato**.

### 2.8.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Fabbricato** viene determinato in base al **Valore di Ricostruzione a Nuovo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 10.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 150,00.

### 2.8.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 Esclusioni comuni.

## 2.9 Spese di ricerca guasto

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, a corrisponde un importo (**Indennizzo**) per le spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti del **Fabbricato**, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura dell'**Impianto Fisso** di competenza del **Fabbricato** di proprietà del **Cliente** che abbia dato origine a spargimento d'acqua.

La garanzia è efficace solo se la rottura dell'**Impianto** è coperta e indennizzabile da almeno una delle seguenti garanzie:

- a) Danni da acqua (☞ art. 2.4)
- b) Danni da gelo (☞ art. 2.5)
- c) Responsabilità civile della proprietà del **Fabbricato** (☞ art. 4.3)

### 2.9.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Fabbricato** viene determinato in base al **Valore di Ricostruzione a Nuovo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 1.500,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**.

#### 2.9.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 Esclusioni comuni.

### 2.10 Danni ai Cristalli

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, a corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dai **Cristalli** del **Fabbricato** di proprietà del **Cliente**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da evento accidentale ovvero anche da danno cagionato da grandine.

La garanzia ha effetto solo nel caso in cui il danno non risulti altrimenti indennizzabile ai sensi del **Contratto**.

#### 2.10.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Fabbricato** viene determinato in base al **Valore di Ricostruzione a Nuovo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 2.500,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 70,00.

#### 2.10.2 Esclusioni

Le rigature e graffiature, le screpolature e le scheggiature, non costituiscono rotture indennizzabili a termini di **Contratto**.

Sono inoltre esclusi i danni :

- a) verificatisi durante montaggi, trasporti, traslochi, rimozioni, riparazioni, restauri e lavori in genere che richiedano prestazioni d'opera;
- b) conseguenti a inadeguato montaggio o fissaggio dei supporti;
- c) determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione;
- d) causati a sorgenti luminose ed insegne a seguito di riscaldamento o corto circuito;
- e) derivante dal crollo del **Fabbricato** o distacco di parti di esso o da assestamenti del **Fabbricato**;
- f) ai lucernari.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 Esclusioni comuni.

### 2.11 Esclusioni comuni

Per tutte le garanzie della Sezione Danni al **Fabbricato**, sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che

il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;

b) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c) determinati con dolo dell'**Assicurato**;

d) determinati da atti di **Terrorismo**;

e) subiti da veicoli o natanti;

f) causati da normale usura e corrosione;

g) subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

h) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore;

i) da smarrimento, **Furto** e **Rapina** avvenuti in occasione di eventi assicurati;

j) indiretti quali qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati.

## 2.12 Tabella Riassuntiva di Somma Assicurata, Limite di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

### Sezione Danni al Fabbricato

Articolo	Garanzia/ <b>Danni Indennizzabili</b>	Forma di assicurazione	Somma Assicurata / Limite di Indennizzo	Scoperto	Franchigia
<b>Art. 2.3 Incendio, Esplosione e Scoppio</b>					
Lett. A	<b>Danni Materiali e Diretti</b>	<b>Valore di ricostruzione a nuovo</b>	<b>Somma Assicurata</b> indicato nel <b>Modulo di Polizza</b>	Non applicabile	€ 150,00 per <b>Sinistro</b>
Lett. B punto i	Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del <b>Sinistro</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino al 20% dell'ammontare dell' <b>Indennizzo</b> liquidato per il <b>Sinistro</b>	Non applicabile	Non Applicabile
Lett. B punto ii	Spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel <b>Fabbricato</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell' <b>Indennizzo</b> liquidato per il <b>Sinistro</b>	Non applicabile	Non Applicabile

Articolo	Garanzia/Danni Indennizzabili	Forma di assicurazione	Somma Assicurata / Limite di Indennizzo	Scoperto	Franchigia
<b>Art. 2.4 Danni da acqua</b>					
2.4	<b>Danni Materiali e Diretti</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino a un importo di € 10.000,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo Assicurativo</b>	30 % con il minimo di €250,00 in caso di inosservanza da parte del <b>Cliente</b> dei limiti di cui all'art. 2.4.3 "Limitazioni di copertura"	€ 250,00 per <b>Sinistro</b>
<b>Art. 2.5 Danni da gelo</b>					
2.5	<b>Danni Materiali e Diretti</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino a un importo di € 5.000,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo Assicurativo</b>	30 % con il minimo di €150,00 in caso di inosservanza da parte del <b>Cliente</b> dei limiti di cui all'art. 2.5.3 "Limitazioni di copertura"	€ 150,00 per <b>Sinistro</b>
<b>Art. 2.6 Eventi Naturali</b>					
2.6	<b>Danni Materiali e Diretti</b>	<b>Valore Intero</b>	Fino a € 200.000 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo Assicurativo</b> In caso di grandine, fino a un importo di € 20.000,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo Assicurativo</b>	30 % con il minimo di €250,00 in caso di inosservanza da parte del <b>Cliente</b> dei limiti di cui all'art. 2.6.3 "Limitazioni di copertura"	€ 250,00 per <b>Sinistro</b>

Lett. B punto i	Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del <b>Sinistro</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino al 20% dell'ammontare dell' <b>Indennizzo</b> liquidato per il <b>Sinistro</b>	Non applicabile	Non Applicabile
Lett. B punto ii	Spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel <b>Fabbricato</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell' <b>Indennizzo</b> liquidato per il <b>Sinistro</b>	Non applicabile	Non Applicabile
Articolo	Garanzia/ <b>Danni Indennizzabili</b>	Forma di assicurazione	<b>Somma Assicurata / Limite di Indennizzo</b>	<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia</b>
<b>Art. 2.7 Atti Vandalici</b>					
2.7	<b>Danni Materiali e Diretti</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino a un importo di € 10.000,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo Assicurativo</b>	Non applicabile	€ 150,00 per <b>Sinistro</b>
<b>Art. 2.8 Fenomeno Elettrico</b>					
2.8	<b>Danni Materiali e Diretti</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino a un importo di € 10.000,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo Assicurativo</b>	Non applicabile	€ 150,00 per <b>Sinistro</b>
<b>Art. 2.9 Spese di ricerca guasto</b>					
2.9	<b>Danni Materiali e Diretti</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino a un importo di € 1.500,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo Assicurativo</b>	Non applicabile	Non applicabile
<b>Art. 2.10 Danni ai Cristalli</b>					
2.10	<b>Danni Materiali e Diretti</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino a un importo di € 2.500,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo Assicurativo</b>	Non applicabile	€ 70,00 per <b>Sinistro</b>



### 3 Sezione Danni al Contenuto

Questa Sezione è attiva solo se espressamente richiamata nel **Modulo di Polizza**

#### 3.1 Coperture prestate

##### 3.1.1 Coperture base

- a) Danni da **Incendio, Esplosione e Scoppio** (🔗 Art. 3.3)
- b) Danni da acqua (🔗 Art. 3.4)
- c) Eventi naturali (🔗 Art. 3.5)
- d) Atti vandalici (🔗 Art. 3.6)
- e) **Fenomeno Elettrico** (🔗 Art. 3.7)
- f) Danni ai **Cristalli** (🔗 Art. 3.8)
- g) Estensione a periodo di villeggiatura (🔗 Art. 3.9)

##### 3.1.2 Coperture opzionali

- h) Valorizzazione a nuovo del **Contenuto** (🔗 Art. 3.10)

#### 3.2 Estensione delle Coperture

Per tutte le coperture prestate in questa Sezione, sono coperti i **Sinistri** causati da:

- a) colpa grave dell'**Assicurato** o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, compresi i membri del **Nucleo Familiare**;
- b) dolo delle persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge.

#### Coperture base

#### 3.3 Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i seguenti **Danni Indennizzabili**, e le spese ad essi relative, subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente**:

- A. **Danni Materiali e Diretti**: i danni inerenti la materialità della cosa assicurata e che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto.
- B. Spese di demolizione, sgombero e ripristino:
  - i. spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del **Sinistro** al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità;
  - ii. spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel **Fabbricato** oggetto della copertura quando questo sia necessario per eseguire riparazioni;
  - iii. spese di rifacimento materiale dei **Documenti Personali** andati distrutti e relativi ai componenti del **Nucleo Familiare**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da uno o più dei seguenti eventi:

- a) **Incendio**;
- b) **Fulmine**;
- c) **Esplosione, Implosione, Scoppio**;
- d) **Onda Sonica**;
- e) Caduta di corpi volanti: caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi

trasportati;

f) caduta di ascensori o montacarichi compresi i danni alla cabina e relative parti meccaniche dell'impianto;

g) fumo, gas, vapori sviluppatasi a seguito degli eventi previsti dalle lettere precedenti o causati da guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del **Fabbricato**;

h) Urto di veicoli stradali non di proprietà o in uso all'**Assicurato** o ai componenti del **Nucleo Familiare**, in transito sulla pubblica via;

### 3.3.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a:

- **Valore Intero**, per i **Danni Materiali e Diretti**. L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**.
- **Primo Rischio Assoluto**, per le Spese di demolizione, sgombero e ripristino.

Nel caso di acquisto dell'opzione valorizzazione a nuovo del **Contenuto** (🔗 art. 3.10), verrà riconosciuto un **Indennizzo** pari al **Valore di Rimpiazzo**.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento della **Somma Assicurata** indicata nel **Modulo di Polizza**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** per i **Danni Materiali e Diretti** sarà effettuato con l'applicazione di una **Franchigia** di € 150,00 per **Sinistro**.

Il **Rimborso** delle spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui è prestata fino al 20% dell'ammontare dell'**Indennizzo** liquidato per il **Sinistro**.

Il **Rimborso** delle spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento è prestata fino al 10% dell'ammontare dell'**Indennizzo** liquidato per il **Sinistro**.

Il **Rimborso** delle spese di rifacimento **Documenti Personali** sarà effettuato fino al massimo di € 2.500,00 per **Sinistro**.

### 3.3.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 3.11 Esclusioni comuni.

## 3.4 Danni da acqua

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da fuoriuscita di acqua condotta in seguito a guasto o rottura accidentale di impianti idrici e di scarico del **Fabbricato**, impianti di riscaldamento o condizionamento, pluviali o grondaie.

### 3.4.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**. Nel caso di acquisto dell'opzione valorizzazione a nuovo del **Contenuto** (🔗 art. 3.10), verrà riconosciuto un **Indennizzo** pari al **Valore di Rimpiazzo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 10.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00.

### 3.4.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni conseguenti a:

- a) rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici;
- b) gelo;
- c) umidità, stillicidio o condensa;
- d) **Rigurgito** di fognature;
- e) anormale o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua o liquami;
- f) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie.

Sono inoltre escluse le spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti di **Fabbricato** e degli impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 3.11 Esclusioni comuni.

### 3.4.3 Limitazioni di copertura

Nel corso della durata del **Contratto**, l'**Assicurato** è tenuto alla chiusura del rubinetto o della valvola idrica di adduzione del **Fabbricato** in caso di assenza per periodi superiori a 7 giorni.

Se vi è inosservanza di questi obblighi e si verifica un **Sinistro**, la **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** l'**Indennizzo** con deduzione di uno **Scoperto** del 30%, con un minimo pari alla **Franchigia** prevista.

## 3.5 Eventi naturali

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i seguenti **Danni Indennizzabili**, e le spese ad essi relative, subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente**: Danni Materiali e

- a) Diretti: i danni inerenti la materialità della cosa assicurata e che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto.
- b) Spese di demolizione, sgombero e ripristino:
  - i. spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del **Sinistro** al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità;
  - ii. spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel **Fabbricato** oggetto della copertura quando questo sia necessario per eseguire riparazioni;
  - iii. spese di rifacimento materiale dei **Documenti Personali** andati distrutti e relativi ai componenti del **Nucleo Familiare**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da:

- a) uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate o abbattute, trombe d'aria, grandine.

Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei **Fabbricati**, se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al **Tetto**, alle pareti o ai **Serramenti** dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra. I danni devono essere avvenuti:

- contestualmente all'evento atmosferico stesso, e
- se hanno causato danni su una pluralità di enti assicurati e non;

- b) sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del **Tetto** o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

### 3.5.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Valore Intero**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**. Nel caso di acquisto dell'opzione valorizzazione a nuovo del **Contenuto** (🔗 art. 3.10), verrà riconosciuto un **Indennizzo** pari al **Valore di Rimpiazzo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 20.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00.

### 3.5.2 Esclusioni

Sono comunque esclusi i danni:

- a) da **Inondazioni**, **Alluvioni**, mareggiate o maremoti, **Terremoti**, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;
- b) da fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o comunque formarsi temporaneo di corsi d'acqua a seguito dell'evento;
- c) da infiltrazione o penetrazione di acqua attraverso difetti o lesioni nelle impermeabilizzazioni preesistenti all'evento;
- d) da anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua;
- e) a tende, tendoni, e ombrelloni, e pannelli solari o fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno;
- f) a cose mobili (cioè prive di adeguata **Struttura Portante** solidale con il **Fabbricato** e/o con il terreno) poste all'aperto anche se in posizione riparata e/o protetta da balconi, aggetti, logge, verande;
- g) alle opere di impermeabilizzazione del **Fabbricato**, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del **Tetto** o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
- h) di natura meramente estetica e non funzionale ai beni assicurati.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 3.11 Esclusioni comuni.

### 3.5.3 Limitazioni di copertura

Nel corso della durata del **Contratto**, l'**Assicurato** è tenuto a provvedere alla chiusura di tapparelle e persiane in caso di forte vento o di **Disabitazione**.

Se vi è inosservanza di questi obblighi e si verifica un **Sinistro**, la **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** l'**Indennizzo** con deduzione di uno **Scoperto** del 30%, con un minimo pari alla **Franchigia** prevista.

## 3.6 Atti vandalici

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, a corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da atti vandalici o dolosi in genere, anche in caso di **Furto** o tentato **Furto**.

### 3.6.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**. Nel caso di acquisto dell'opzione valorizzazione a nuovo del **Contenuto** (☞ art. 3.10), verrà riconosciuto un **Indennizzo** pari al **Valore di Rimpiazzo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 10.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 150,00.

### 3.6.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da uno degli occupanti del **Fabbricato**.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 3.11 Esclusioni comuni.

### 3.7 Fenomeno Elettrico

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, a corrisponde all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**) per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo provocati, tra cui l'azione del **Fulmine**, che danneggino elettrodomestici, impianti audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso domestico, hobbistico o personale.

L'**Indennizzo** viene pagato secondo il seguente schema liquidativo:

- a) fino a 2 anni dall'acquisto: **Valore di Rimpiazzo**;
- b) nel 3° anno dopo l'acquisto: 70% del **Valore di Rimpiazzo**;
- c) nel 4° anno dopo l'acquisto: 60% del **Valore di Rimpiazzo**;
- d) nel 5° anno dopo l'acquisto: 50% del **Valore di Rimpiazzo**.

Dal 6° anno dopo l'acquisto non verrà corrisposto alcun **Indennizzo**.

#### 3.7.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**. Nel caso di acquisto dell'opzione valorizzazione a nuovo del **Contenuto** (🔗 art. 3.10), verrà riconosciuto un **Indennizzo** pari al **Valore di Rimpiazzo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 10.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 150,00 per **Sinistro**.

#### 3.7.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) ad apparecchi di oltre 5 anni;
- b) da spese per il recupero di dati informatici;
- c) ai supporti dati (CD, DVD, ecc.) e al contenuto degli elettrodomestici danneggiati;
- d) da usura degli apparecchi;
- e) ad apparecchi per uso professionale.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 3.11 Esclusioni comuni.

### 3.8 Danni ai Cristalli

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, a corrisponde all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**) per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da evento accidentale di **Cristalli**.

La garanzia ha effetto solo nel caso in cui il danno non risulti altrimenti indennizzabile ai sensi del **Contratto**.

#### 3.8.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**.

Nel caso di acquisto dell'opzione valorizzazione a nuovo del **Contenuto** (🔗 art. 3.10), verrà riconosciuto un **Indennizzo** pari al **Valore di Rimpiazzo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 2.500,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 70,00 per **Sinistro**.

### 3.8.2 Esclusioni

Le rigature e graffiature, le screpolature e le scheggiature, non costituiscono rotture indennizzabili a termini di **Contratto**.

Sono inoltre esclusi i danni

- a) verificatisi durante montaggi, trasporti, traslochi, rimozioni, riparazioni, restauri e lavori in genere che richiedano prestazioni d'opera;
- b) conseguenti a inadeguato montaggio o fissaggio dei supporti;
- c) determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione;
- d) causati a sorgenti luminose ed insegne a seguito di riscaldamento o corto circuito;
- e) derivante dal crollo del **Fabbricato** o distacco di parti di esso o da assestamenti del **Fabbricato**;
- f) ai lucernari.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 3.11 Esclusioni comuni.

## 3.9 Estensione a periodo di villeggiatura (prestazione valida solo in caso di Fabbricato adibito ad Abitazione Principale)

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, a corrisponde all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**) per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dagli **Oggetti Personali** di proprietà del **Cliente** e dei membri del suo **Nucleo Familiare**, avvenuti durante il periodo di villeggiatura.

### 3.9.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**.

Nel caso di acquisto dell'opzione valorizzazione a nuovo del **Contenuto** (🔗 art. 3.10), verrà riconosciuto un **Indennizzo** pari al **Valore di Rimpiazzo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 3.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, fino al massimo di € 300,00 per singolo oggetto, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 150,00 per **Sinistro**.

### 3.9.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 3.11 Esclusioni comuni.

## Coperture opzionali

### 3.10 Valorizzazione a nuovo del Contenuto

---

L'opzione è valida solo se è stato corrisposto il relativo **Prezzo**, ed è espressamente richiamata nel **Modulo di Polizza**

---

In caso di **Sinistro** assicurato dalle coperture della Sezione Danni al **Contenuto** verrà riconosciuto un **Indennizzo** pari al **Valore di Rimpiazzo**.

### 3.11 Esclusioni comuni

Per tutte le garanzie della Sezione Danni al **Contenuto**, sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) determinati con dolo dell'**Assicurato**;
- d) determinati da atti di **Terrorismo**;
- e) subiti da veicoli o natanti;
- f) causati da normale usura e corrosione;
- g) subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura;
- h) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore;
- i) da smarrimento, **Furto** e **Rapina** avvenuti in occasione di eventi assicurati;
- j) indiretti quali qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati.
- k) a cose in consegna o custodia oppure detenute a qualsiasi titolo.

### 3.12 Tabella Riassuntiva di Somma Assicurata, Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

Sezione Danni al Contenuto					
Articolo	Garanzia/Danni Indennizzabili	Forma di assicurazione	Somma Assicurata / Limite di Indennizzo	Scoperto	Franchigia
<b>Art. 3.3 Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio</b>					
3.3 punto A	<b>Danni Materiali e Diretti</b>	<b>Valore Intero</b>	<b>Somma Assicurata</b> indicato nel <b>Modulo di Polizza</b>	Non applicabile	€ 150,00 per <b>Sinistro</b>
3.3 punto B comma I	Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del <b>Sinistro</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino al del 20% dell'ammontare dell' <b>Indennizzo</b> liquidato per il <b>Sinistro</b>	Non applicabile	Non Applicabile

3.3 punto B comma II	Spese di trasloco, deposito presso <b>terzi</b> e ricollocamento dei beni contenuti nel <b>Fabbricato</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell' <b>Indennizzo</b> liquidato per il <b>Sinistro</b>	Non applicabile	Non Applicabile
3.3 punto B comma III	Spese di rifacimento materiale dei <b>Documenti Personali</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino a un importo di € 2.500,00 per <b>Sinistro</b>	Non applicabile	Non Applicabile
Articolo	Garanzia/ <b>Danni Indennizzabili</b>	Forma di assicurazione	<b>Somma Assicurata / Limite di Indennizzo</b>	<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia</b>
<b>Art. 3.4 Danni da acqua</b>					
3.4	<b>Danni Materiali e Diretti</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino a un importo di € 10.000,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo Assicurativo</b>	30 % con il minimo di €250,00 in caso di inosservanza da parte del <b>Cliente</b> dei limiti di cui all'art. 3.4.3 "Limitazioni di copertura"	€ 250,00 per <b>Sinistro</b>
<b>Art. 3.5 Eventi naturali</b>					
3.3 punto b comma I	Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del <b>Sinistro</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino al 20% dell'ammontare dell' <b>Indennizzo</b> liquidato per il <b>Sinistro</b>	Non applicabile	Non applicabile
3.3 punto b comma ii	Spese di trasloco, deposito presso <b>terzi</b> e ricollocamento dei beni contenuti nel <b>Fabbricato</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell' <b>Indennizzo</b> liquidato per il <b>Sinistro</b>	Non applicabile	Non Applicabile



3.3 punto b comma iii	Spese di rifacimento materiale dei <b>Documenti Personalì</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino a un importo di € 2.500,00 per <b>Sinistro</b>	Non applicabile	Non Applicabile
3.5	<b>Danni Materiali e Diretti</b>	<b>Valore Intero</b>	Fino a un importo di € 20.000,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo Assicurativo</b>	30 % con il minimo di €250,00 in caso di inosservanza da parte del <b>Cliente</b> dei limiti di cui all'art. 3.5.3 "Limitazioni di copertura"	€ 250,00 per <b>Sinistro</b>

#### Art. 3.6 Atti vandalici

3.6	<b>Danni Materiali e Diretti</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino a un importo di € 10.000,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo Assicurativo</b>	Non applicabile	€ 150,00 per <b>Sinistro</b>
-----	--------------------------------------	-----------------------------------	---	--------------------	------------------------------------

Articolo	Garanzia/ <b>Danni Indennizzabili</b>	Forma di assicurazione	<b>Somma Assicurata / Limite di Indennizzo</b>	<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia</b>
<b>Art. 3.7 Fenomeno Elettrico</b>					
3.7	<b>Danni Materiali e Diretti</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino a un importo di € 10.000,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo Assicurativo</b>	Non applicabile	€ 150,00 per <b>Sinistro</b>
<b>Art. 3.8 Danni ai Cristalli</b>					
3.8	<b>Danni Materiali e Diretti</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino a un importo di € 2.500,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo Assicurativo</b>	Non applicabile	€ 70,00 per <b>Sinistro</b>
<b>Art. 3.9 Estensione a periodo di villeggiatura (prestazione valida solo in caso di Fabbricato adibito ad Abitazione Principale)</b>					
3.9	<b>Danni Materiali e Diretti</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino a un importo di € 3.000,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo Assicurativo</b> , con il <b>limite di € 300,00</b> per singolo oggetto	Non applicabile	€ 150,00 per <b>Sinistro</b>
<b>Art. 3.10 Valorizzazione a nuovo del Contenuto</b>					
3.10	Valorizzazione a nuovo del <b>Contenuto</b>	<b>Valore di Rimpiazzo</b>	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

## 4 Sezione Danni a terzi

Questa Sezione è attiva solo se espressamente richiamata nel **Modulo di Polizza**

### 4.1 Coperture prestate

- a) Responsabilità civile della proprietà del **Fabbricato** (🔗 Art. 4.3);
- b) Responsabilità civile della conduzione del **Fabbricato** (🔗 Art. 4.4);
- c) Responsabilità civile per danni a terzi da **Incendio** (🔗 Art. 4.5);
- d) Responsabilità civile dell'inquilino (🔗 Art. 4.6);
- e) Responsabilità civile della Famiglia (🔗 Art. 4.7)
  - Responsabilità civile verso i **Lavoratori Domestici** (🔗 Art.4.7.1);

### 4.2 Massimale

La **Compagnia** tiene indenne l'**Assicurato** nei limiti del **Massimale** di € 1.000.000,00, salvo diversamente indicato. Il **Massimale** rappresenta la massima esposizione della Compagnia tra tutte le coperture prestate all'interno di questa Sezione.

### Coperture Base

### 4.3 Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato

Copertura efficace solo se il **Fabbricato** è di proprietà del **Cliente**

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, cioè:

- a) Il **Cliente** proprietario del **Fabbricato** nonché eventuali altri comproprietari dello stesso
- b) I Membri del **Nucleo Familiare** del **Cliente**

di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **Risarcimento**, di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte,
- lesioni personali e
- danneggiamenti a cose e animali

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà del **Fabbricato**, compresa l'area dove sorge il **Fabbricato** purché di proprietà del **Cliente**, nonché piante, arbusti e vegetali in genere.

#### 4.3.1 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il **Cliente** proprietario del **Fabbricato** nonché eventuali altri comproprietari dello stesso;
- i membri del **Nucleo Familiare** del **Cliente**;
- i **Lavoratori Domestici** e le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

#### 4.3.2 Esclusioni

È esclusa la responsabilità per i danni:

- a) derivanti da recinzioni in muratura di altezza superiore a 2 metri;
- b) derivanti da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, d'ampliamento, sopraelevazione o demolizioni;
- c) derivanti direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto;
- d) se non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità del **Fabbricato**.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 4.8 Esclusioni comuni.

#### 4.4 Responsabilità civile dalla conduzione del Fabbricato

Copertura efficace solo se il **Fabbricato** è utilizzato direttamente dal **Cliente**, sia esso proprietario che inquilino

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne gli **Assicurati**, cioè:

- a) Il **Cliente**
- b) Membri del **Nucleo Familiare** del **Cliente**

di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di **Risarcimento** (per capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per

- morte,
- lesioni personali e
- danneggiamenti a cose e animali

in conseguenza di un fatto derivante dall'uso e custodia del **Fabbricato**.

##### 4.4.1 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il **Cliente**;
- i membri del **Nucleo Familiare** del **Cliente**;
- i **Lavoratori Domestici** e le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio

##### 4.4.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 4.8 Esclusioni comuni.

#### 4.5 Responsabilità civile per danni a Terzi da Incendio

Copertura efficace se solo se espressamente richiamata nel **Modulo di Polizza**

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne gli **Assicurati**, cioè:

- a) Il **Cliente**
- b) Membri del **Nucleo Familiare** del **Cliente**;

di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di **Risarcimento** (per capitale, interessi e spese), di **Danni Materiali e Diretti** cagionati alle cose di terzi in conseguenza di **Sinistro** causato da **Incendio**, **Esplosione** o **Scoppio** indennizzabile a termini della garanzia all'art. 2.3 Danni da **Incendio**, **Esplosione** e **Scoppio** della sezione Danni al **Fabbricato** e all'art. 2.3 Danni da **Incendio**, **Esplosione** e **Scoppio** della sezione Danni al **Contenuto**.

#### 4.5.1 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il **Cliente**;
- i membri del **Nucleo Familiare** del **Cliente**;

#### 4.5.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 4.8 Esclusioni comuni.

### 4.6 Responsabilità civile dell'inquilino

Copertura efficace solo se il **Fabbricato** è locato al **Cliente**

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne gli **Assicurati**, cioè:

- a) Il **Cliente**
- b) Membri del **Nucleo Familiare** del **Cliente**

in qualità di inquilini del **Fabbricato**, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi degli articoli 1588, 1589, 1611 del Codice Civile, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di **Danni Materiali e Diretti** cagionati al **Fabbricato** in conseguenza di **Sinistro** causato da **Incendio**, **Esplosione** o **Scoppio** del proprio **Contenuto**.

La copertura è valida solo per i **Sinistri** indennizzabili a termini della garanzia all'art. 3.3 Danni da **Incendio**, **Esplosione** e **Scoppio** della sezione **Danni al Contenuto**, anche causati con colpa grave dell'**Assicurato**.

#### 4.6.1 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 4.8 Esclusioni comuni.

### 4.7 Responsabilità civile della Famiglia

Questa Sezione è attiva solo se espressamente richiamata nel **Modulo di Polizza**,

- È una garanzia sempre compresa se il **Cliente**, proprietario o inquilino, ha l'**Abitazione Abituale** nel **Fabbricato**.
- È una garanzia opzionale se il **Cliente**, proprietario o inquilino, ha l'**Abitazione Saltuaria** nel **Fabbricato**.
- Non è acquistabile se il **Cliente** proprietario ha locato a terzi il **Fabbricato**.

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne gli **Assicurati**, cioè:

- a) Il **Cliente**
- b) Membri del **Nucleo Familiare** del **Cliente**

di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di **Risarcimento** (per capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte,
- lesioni personali e
- danneggiamenti a cose e animali

in conseguenza di **Sinistro** verificatosi esclusivamente in relazione ai seguenti **Rischi assicurati**, con esclusione di ogni responsabilità inerente l'attività professionale:

- a) attività del tempo libero;
  - b) pratica del modellismo, anche con **Aeromobili Giocattolo** (droni esclusi), se l'utilizzo avviene nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
  - c) pratica di sport, comprese le gare;
  - d) proprietà ed uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a 7,50 metri, limitatamente al mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee;
  - e) giochi per bambini ed attrezzature da giardino anche a motore, utilizzati in luoghi privati;
  - f) proprietà ed uso di velocipedi e veicoli non a motore;
  - g) consumo di cibi e bevande in casa dell'**Assicurato** che provochino intossicazione o avvelenamento;
  - h) proprietà di cani o gatti (relativamente ai cani nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6/9/2013, e relativi aggiornamenti);
  - i) guida di veicoli da parte di minori ossia alla responsabilità civile derivante dall'azione di **rivalsa** da parte di imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da guida di veicoli da parte di minori all'insaputa dell'**Assicurato**, dei quali egli debba rispondere per legge, per le somme che queste imprese abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla legge;
  - j) responsabilità civile per danni da **Incendio, Esplosione e Scoppio** o da acqua condotta in **Fabbricato di Villeggiatura**, ossia ai danni causati da **Incendio, Esplosione, Scoppio**, fuoriuscita di acqua, alle cose di proprietà degli albergatori e dei locatori consegnate o custodite dagli **Assicurati** durante la loro permanenza in alberghi o **Fabbricato di Villeggiatura** di proprietà di terzi posti in territorio italiano, nonché i conseguenti danni a terzi o vicini;
  - k) danni per lesioni personali e morte, subiti dai clienti nell'ambito del servizio di alloggio e prima colazione, come previsto dal D.P.R. n° 616 del 24.07.1977 e dal D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 e successive modifiche e integrazioni. La garanzia opera in conseguenza di un fatto derivante dallo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast (alloggio e prima colazione) a condizione che tale attività
    - i. sia svolta nell'**Abitazione Abituale** dell'**Assicurato**, saltuariamente o per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare;
    - ii. sia esercitata conformemente alle modalità previste dalle leggi regionali vigenti (e successive integrazioni e/o modifiche).
- La garanzia è operante a condizione che il numero dei posti letto destinati ai clienti non sia superiore a 12.
- l) danni a terzi derivanti da comportamenti dei figli minori, quando affidati temporaneamente a persone non componenti la famiglia anagrafica dell'**Assicurato**, temporaneamente a titolo gratuito e di cortesia;  
La copertura è limitata al periodo di vigilanza;
  - m) danni a terzi derivanti da minori di altri affidati temporaneamente all'**Assicurato** a titolo gratuito e di cortesia, comprese le lesioni che possono subire i minori stessi. La copertura è limitata al periodo di vigilanza;
  - n) danni a terzi cagionati dai **Lavoratori Domestici**, esclusivamente durante l'espletamento delle proprie mansioni.

#### 4.7.1 Responsabilità civile verso i Lavoratori Domestici

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne gli **Assicurati**, cioè:

- a) Il **Cliente**
- b) Membri del **Nucleo Familiare** del **Cliente**

di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di **Risarcimento** (per capitale, interessi e spese) per:

- a) gli **Infortuni** sofferti dai **Lavoratori Domestici**, anche occasionali, nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'**Assicurato**, da cui derivi la morte o una invalidità permanente.

La garanzia è efficace solo se l'**Assicurato**, al momento del **Sinistro**, è in regola con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e con le altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

La garanzia vale anche per le eventuali azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL o dall'INPS.

b) gli **Infortuni** dai **Lavoratori Domestici**, anche occasionali, non dipendenti dell'**Assicurato** e non assoggettati all'assicurazione obbligatoria INAIL, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

La garanzia è prestata fino a € 300.000,00 per ciascun **Lavoratore Domestico**.

#### 4.7.1.1 Esclusioni

È esclusa la responsabilità per i danni ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:

- i. all'amianto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente amianto;
- ii. all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- iii. a **malattie professionali**.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 4.8 Esclusioni comuni.

#### 4.7.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- **Il Cliente**
- Membri del **Nucleo Familiare del Cliente**

#### 4.7.3 Estensione territoriale

La garanzia è efficace per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del Mondo.

#### 4.7.4 Esclusioni

È esclusa la responsabilità per i danni:

- a) ai modelli e agli **Aeromobili** nella pratica del modellismo, nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall'utilizzo di droni;
- b) al terzo affidatario e ai suoi familiari conviventi e alle cose di proprietà o in uso dal minore (nel caso di affidamento temporaneo del minore a persone non componenti la famiglia anagrafica dell'**Assicurato**);
- c) dovuti ad attività di gruppo (con più di 3 minori), seppur svolte carattere ricreativo o sportivo (nel caso di affidamento temporaneo del minore a persone non componenti la famiglia anagrafica dell'**Assicurato**);
- d) all'**Assicurato** e al suo **Nucleo Familiare**, nonché al minore stesso (nel caso di affidamento temporaneo di minori all'**Assicurato**);
- e) dovuti ad attività di gruppo (con più di 3 minori), seppur svolte carattere ricreativo o sportivo (nel caso di affidamento temporaneo di minori all'**Assicurato**);
- f) dall'esercizio dell'attività venatoria;
- g) derivanti dalla proprietà e detenzione di cani in contrasto con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013 e relativi aggiornamenti;
- h) da circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, elettrici e non, salvo per le **Biciclette a Pedalata Assistita**, nonché da navigazione di natanti a motore, o comunque di lunghezza superiore a 7,5 metri, e impiego di aeromobili;
- i) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto dall'Art.4.8 Responsabilità Civile della Famiglia;
- j) derivanti dalla pratica di sport da contatto (pugilato, arti marziali in genere ecc.) e quelle che prevedano attività pericolose nonché l'utilizzo di veicoli a motore e comunque tutte le attività praticate a livello agonistico;
- k) derivanti dalla pratica di attività quali: speleologia, sport aerei, paracadutismo.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 4.8 Esclusioni comuni.

## 4.8 Esclusioni comuni

È esclusa la responsabilità per i danni:

- a) determinati con dolo dell'**Assicurato**, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge;
- b) da **Furto e Rapina**;
- c) alle cose altrui da **Incendio, Esplosione, Scoppio** di cose dell'**Assicurato** o da lui detenute, salvo quanto previsto all'art. 4.5 Responsabilità civile per danni a Terzi da Incendio;
- d) a cose che l'**Assicurato** detiene a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 4.6 Responsabilità civile dell'inquilino, e all'art. 4.3 Responsabilità civile della proprietà del **Fabbricato** limitatamente per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.) posti al servizio del **Fabbricato** e di proprietà delle aziende o società di erogazione;
- e) derivanti dall'esercizio, di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche e professionali e comunque retribuite, salvo quanto previsto all'art. 4.7 Responsabilità civile della Famiglia lettera k);
- f) causati a terzi dai **Lavoratori Domestici**, i danni fisici subiti dagli stessi durante lo svolgimento delle loro attività, salvo quanto previsto all'art. 4.7.1 Responsabilità civile verso i **Lavoratori Domestici**;
- g) derivanti dalla proprietà del **Fabbricato**, salvo quanto previsto all'art. 4.3 Responsabilità civile della proprietà del **Fabbricato**;
- h) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, **Terrorismo**, di occupazione militare e invasione, a condizione che il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- i) verificatisi in occasione di fuoriuscita di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- j) determinati da Inondazioni, **Alluvioni**, mareggiate o maremoti, **Terremoti**, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;
- k) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- l) a carattere punitivo o sanzionatorio, di qualunque natura;
- m) i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del **Fabbricato**;
- n) derivanti da spargimento di acqua o da **Rigurgito** di fogne, salvo quanto previsto salvo quanto previsto all'art. 4.3 Responsabilità civile della proprietà del **Fabbricato**;
- o) danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a **Sinistro** indennizzabile;
- p) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate



Questa Sezione è attiva solo se espressamente richiamata nel **Modulo di Polizza**

La **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** un importo (**Rimborso**), nei limiti della **Somma Assicurata** di € 5.000,00 per **Sinistro**, per rimborsare le spese di **assistenza** giudiziale e stragiudiziale, ivi inclusa una eventuale fase di mediazione, purché:

- a) conseguenti a **Rischi Assicurati** (🔗 Art 5.2)
- b) nei confronti dell'**Assicurato** di cui all'art. Persone Assicurate (🔗 Art. 5.3)
- c) verificatisi nel periodo di operatività della garanzia (🔗 Art. 5.4).

La **Compagnia** rimborserà le spese effettuate dall'**Assicurato** (**Indennizzo**) solo

- a) se l'**Assicurato** non ha già ottenuto il **rimborso** da terzi; e
- b) al momento della chiusura finale della **controversia**.



### Chiusura finale della **controversia**

Si ha chiusura finale della **controversia** quando questa non può più proseguire in alcun modo.  
Ad esempio:

- la causa si è chiusa con sentenza passata in giudicato;
- è stata stipulata una **Transazione** finale, la cui efficacia non è soggetta a termine o condizione.

L'**Assicurato** deve inoltre presentare prova scritta delle spese effettuate e, per quanto riguarda i legali e gli altri professionisti incaricati, la relativa fattura.

### 5.1 Spese coperte

La **Compagnia** rimborserà le spese seguenti:

- a) le spese per l'intervento di uno ed un solo legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- b) le spese relative al **Contributo Unificato**;
- c) le spese relative alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 300,00;
- d) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, purché scelti in accordo con la **Compagnia**;
- e) le spese di giustizia in sede penale;
- f) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- g) le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese dovute alla controparte in caso di **Transazione** autorizzata dalla **Compagnia**;
- h) **assistenza** legale telefonica in caso di evento riguardante i **Rischi** assicurati. La **Compagnia** fornisce informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei **Sinistri**, le condizioni di **assicurazione** del **Contratto**, ed i **Sinistri** già in essere.

### 5.2 Rischi Assicurati

L'**Assicurazione** tutela gli interessi dell'**Assicurato** in sede extragiudiziale e giudiziale per danni subiti a seguito di violazioni di legge o per lesioni di diritti relativi:

- alla proprietà del **Fabbricato** e alle controversie originate da contratti di locazione del **Fabbricato** stesso;
- connessi alla vita privata, limitatamente alle seguenti fattispecie:

- l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per **Fatto Illecito** di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per **Reati** dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di **Reato** venga derubricato da **Doloso** a **Colposo**. Non spetta alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del **Reato** per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'**Assicurato** deve denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.

### 5.3 Persone Assicurate

Se il **Cliente** è proprietario del **Fabbricato** e lo cede in locazione a terzi, l'**Assicurato** è:

- a) Il **Cliente**;

In tutti gli altri casi, l'**Assicurato** è:

- a) Il **Cliente**;
- b) tutti i componenti del **Nucleo Familiare** del **Cliente** al momento del **Sinistro**.

Nel caso in cui vi siano controversie tra **Assicurati** in base al presente **Contratto**, la copertura viene prestata solamente a favore del **Cliente**.

### 5.4 Operatività della garanzia

La copertura è operante per le controversie determinate da fatti:

- a) verificatisi nel periodo di efficacia del **Contratto**; e
- b) denunciati entro 6 mesi dalla cessazione di efficacia del **Contratto**.

### 5.5 Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini di questa copertura, il momento in cui nasce la controversia è:

- a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- b) per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'**Assicurato**, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di **contratto**.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

### 5.6 Sinistro

Costituiscono un unico **Sinistro**:

- a) controversie promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, **ma la relativa Somma assicurata resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**

## 5.7 Esclusioni

### 5.7.1 Spese escluse

Sono escluse le spese seguenti:

- a) il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- b) in genere, ogni spesa che non sia inclusa tra le spese coperte.

### 5.7.2 Controversie escluse

Sono escluse le spese relative alle controversie:

- a) derivanti da fatto doloso dell'**Assicurato**, salvo quanto previsto al comma III dell'art. 5.2 **Rischi** assicurati;
- b) in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo;
- c) derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie decretate in via amministrativa;
- d) derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, di natanti, imbarcazioni a motore o aeromobili;
- e) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di **Terrorismo**, atti di vandalismo, **Terremoto**, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- f) concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci o amministratori o tra questi e la società;
- g) di lavoro subordinato che oppongano l'**Assicurato** al proprio datore di lavoro, nonché le controversie di lavoro con i collaboratori domestici;
- h) di natura contrattuale salvo quanto previsto al punto IV) lettera b dei **Rischi** assicurati;
- i) fra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata; nonché, per tutti i pacchetti di coperture ad eccezione del caso in cui il **Cliente** è proprietario del **Fabbricato** e lo ha ceduto in locazione a terzi (punto 3, art. 1.1 A chi è rivolto), fra soggetti assicurati con il presente **Contratto**;
- j) con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali, anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;
- k) nei confronti della **Compagnia**;
- l) in materia di diritto di famiglia, delle successioni o donazioni;
- m) relative o comunque connesse ad immobili diversi dal **Fabbricato**;
- n) originate da contratti preliminari di compravendita e da contratti di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto o locazione di beni immobili;
- o) relative a opere di costruzione, trasformazione, **Ristrutturazione** immobiliare per le quali sia necessaria a concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;
- p) relative al recupero del credito;
- q) attinenti a ricorsi relativi a procedimenti cautelari con particolare riferimento a quelli di istruzione preventiva;
- r) relative a contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Hedge Funds, ed in generale in tutte le forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;
- s) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa o altre tipologie di collaborazione;
- t) con un valore in lite inferiore a € 250,00;
- u) In genere, ogni controversia che non sia relativa a **Rischi Assicurati**.

#### Se il **Fabbricato**

1. non è di proprietà del **Cliente** (punti 4 e 5, art. 1.1 A chi è rivolto), o
2. è locato a terzi (punto 3, art. 1.1 A chi è rivolto),

relativamente alle vertenze di natura contrattuale tra l'**Assicurato** ed il Proprietario (nel caso 1) o tra l'**Assicurato** e il Conduttore (nel caso 2), la garanzia è prestata con un periodo iniziale nel quale la copertura non è ancora attiva (**Carenza**) di 90 giorni dalla data di effetto del **Contratto** e comunque per non più di un caso per ciascun **Periodo assicurativo**.

### 5.8 Estensione Territoriale

La garanzia vale per controversie determinate da fatti verificatisi e che devono essere trattate in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

### 5.9 Coesistenza con garanzie di responsabilità civile

In caso di evento relativo alla garanzia Tutela Legale rientrante anche in una delle garanzie di Responsabilità Civile, la **Compagnia** rimborserà all'**Assicurato** le sole spese di difesa dell'**Assicurato** per resistere alle pretese di terzi, e dopo esaurimento di quanto dovuto dalle garanzie di Responsabilità Civile.

Questa Sezione è attiva solo se espressamente richiamata nel **Modulo di Polizza**

### PREMESSA

La Compagnia fornisce le prestazioni di **Assistenza** tramite la **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma. **In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Centrale Operativa** che è a disposizione **dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24** – ai seguenti recapiti:

#### **Inter Partner Assistenza S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia**

Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 /088 292 (numero verde dall'Italia)

Tel. +39 / 0287310199 (dall'Estero)

Se il **Cliente** ha acquistato il servizio relativo al dispositivo elettronico **CASA+** di Octo Telematics, può attivare le **Prestazioni** anche tramite il dispositivo stesso (☞ art. 7).

### 6.1 Oggetto

In forza di una specifica convenzione stipulata tra la **Compagnia** e Inter Partner Assistance S.A., in caso di **Sinistro**, sono garantite all'**Assicurato** le **Prestazioni** dei Servizi di **Assistenza** indicate di seguito:

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole Prestazioni, la copertura opera:

- Mediante contatto telefonico con la **Centrale Operativa**, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno o tramite il dispositivo **CASA+** (☞ art. 7)
- Per un massimo di 3 **Sinistri** per **Assicurato**, durante ciascun **Periodo assicurativo** di efficacia della copertura.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, per cui non è possibile rispondere immediatamente, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 ore.

**Se l'Assicurato non contatta la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro, decade il diritto all'Assistenza fornita dalla Compagnia.**

La **Centrale Operativa** non assume responsabilità per danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'**Assistenza**;
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

**L'Assicurato libera i medici, che lo hanno visitato o curato, dal segreto professionale nei confronti della Centrale Operativa per i Sinistri relativi alla garanzia Assistenza.**

Gli interventi su fabbricati di **Terzi** o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la **Struttura Organizzativa** avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei **Terzi** proprietari, dell'amministrazione o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Se i danni sono attribuibili a responsabilità del **Condominio** o di **Terzi**, la **Compagnia** avrà diritto di **Rivalsa** diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento;

Se l'**Assicurato** non usufruisce di una o più **Prestazioni**, la **Compagnia** non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Le eccedenze ai **Limiti** e gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi solo se l'**Assicurato**, anche tramite persona da lui indicata, fornisce alla **Centrale Operativa** garanzie adeguate per la restituzione di ogni somma anticipata.

L'Assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.  
Trascorsi i 30 giorni dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

## 6.2 Prestazioni, Somme Assicurate ed esclusioni

Prestazioni	Limiti, Scoperti e Franchigie	Esclusioni
<b>6.2.1 Invio di un elettricista in caso di urgenza</b>		
In caso di mancanza della corrente elettrica nel <b>Fabbricato</b> a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna, prese di corrente o in caso di guasto o <b>Scasso</b> dell' <b>Impianto di Allarme</b> , la <b>Centrale Operativa</b> invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.	<b>Limite:</b> costo della prestazione di euro 250,00 per <b>Sinistro</b> e euro 750,00 per <b>Periodo Assicurativo</b>	I costi del materiale e dei pezzi di ricambio sono a carico dell'Assicurato. Sono esclusi dalla copertura: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a) gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situato il <b>Fabbricato</b>;</li> <li>• b) gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore;</li> <li>• c) gli interventi per corto circuito provocato da negligenza o dolo dell'Assicurato.</li> </ul>

Prestazioni	Limiti, Scoperti e Franchigie	Esclusioni
-------------	-------------------------------	------------

## 6.2 Invio di un Idraulico in caso di urgenza

<p>In caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Allagamento</b> o infiltrazione nel <b>Fabbricato</b> a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad esso pertinente;</li> <li>b) mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione, a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad esso pertinente;</li> <li>c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;</li> </ul> <p>la <b>Centrale Operativa</b> invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.</p>	<p><b>Limite:</b> costo della prestazione di euro 250,00 per <b>Sinistro</b> e euro 750,00 per <b>Periodo Assicurativo</b></p>	<p>I costi del materiale e dei pezzi di ricambio sono a carico dell'<b>Assicurato</b>.</p> <p>Sono esclusi dalla copertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli interventi su apparecchi mobili (scaldacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;</li> <li>b) gli interventi in caso di interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;</li> <li>c) gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, <b>rigurgiti</b>, straripamenti, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico – sanitari.</li> </ul>
--	--	--

### 6.2.3 Interventi di emergenza per danni d'acqua

<p>Se a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Allagamento</b> o infiltrazione nel <b>Fabbricato</b> a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad esso pertinente; o</li> <li>b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;</li> </ul> <p>si rende necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del <b>Fabbricato</b> e del <b>Contenuto</b>, la <b>Centrale Operativa</b> invierà personale specializzato in tecniche di asciugatura convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.</p>	<p><b>Limite:</b> costo della prestazione di euro 500,00 per <b>Sinistro</b> e euro 1000,00 per <b>Periodo Assicurativo</b></p>	<p>Sono esclusi dalla copertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli interventi su apparecchi mobili (scaldacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;</li> <li>b) gli interventi in caso di interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;</li> <li>c) gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, <b>rigurgiti</b>, straripamenti, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico – sanitari.</li> </ul>
--	---	---

Prestazioni	Limiti, Scoperti e Franchigie	Esclusioni
-------------	-------------------------------	------------

#### 6.2.4 Invio di un Fabbro o Falegname

In caso di:

- a) **Furto**, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura;
- b) **Furto** tentato o consumato, **Incendio, Esplosione o Scoppio** che comprometta in modo grave la funzionalità di accesso e pregiudichi la sicurezza del **Fabbricato**;

la **Centrale Operativa** invierà un fabbro o falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

In caso di **Furto**, smarrimento e tentato **Furto**, l'**Assicurato** dovrà presentare alla **Centrale Operativa** copia della denuncia presentata alle Autorità competenti del luogo.

**Limite:** costo della prestazione di euro 250,00 per **Sinistro** e euro 750,00 per **Periodo Assicurativo**

I costi del materiale e dei pezzi di ricambio sono a carico dell'**Assicurato**.

#### 6.2.5 Invio di una Guardia Giurata

Se:

- a) A seguito di atti di vandalismo, **Furto** o tentato **Furto**, la sicurezza del **Fabbricato** è a rischio e la **Centrale Operativa** invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

L'**Assicurato** dovrà presentare alla **Centrale Operativa** copia della denuncia presentata alle Autorità competenti del luogo.

Se non fosse possibile reperire una guardia giurata, la **Struttura Organizzativa** darà specifiche istruzioni all'**Assicurato**.

Costo del piantonamento per un tempo massimo di 12 ore per un **Limite** di euro 250,00 per **Sinistro** ed euro 750,00 per **Periodo Assicurativo**.



Prestazioni	Limiti, Scoperti e Franchigie	Esclusioni
-------------	-------------------------------	------------

#### 6.2.6 Ripristino dell'agibilità

Se a causa di:

- a) **Furto** o tentato **Furto**;
- b) **Incendio, Esplosione o Scoppio**;

del **Fabbricato** sono necessari lavori di pulizia straordinaria per ripristinare l'agibilità del **Fabbricato**, la **Centrale Operativa** provvederà a reperire e inviare un'impresa specializzata.

L'**Assicurato** dovrà presentare alla **Centrale Operativa** copia della denuncia presentata alle Autorità competenti del luogo.

**Limite:** costo della prestazione di euro 600,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**.

Prestazioni	Limiti, Scoperti e Franchigie	Esclusioni
-------------	-------------------------------	------------

#### 6.2.7 Rientro anticipato

Se:

- a) il **Fabbricato** subisce un danno a causa di:
  - i. **Furto** o tentato **Furto**;
  - ii. **Incendio, Esplosione o Scoppio**; e
- b) il danno causato richiede il rientro immediato dell'**Assicurato** al proprio **Fabbricato**, e
- c) l'**Assicurato** si trova in viaggio in Italia o all'**Estero**,

la **Centrale Operativa** fornirà un biglietto di viaggio per rientrare al luogo dove si trova il **Fabbricato**. Il biglietto di viaggio sarà ferroviario di prima classe, aereo di classe economica o di altro mezzo ad insindacabile giudizio della **Centrale Operativa**.

Se l'**Assicurato**, per rientrare più rapidamente, deve abbandonare il suo veicolo in loco, la **Centrale Operativa** metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto di viaggio per recuperare successivamente il veicolo stesso. In caso di **Furto** o tentato **Furto** l'**Assicurato** dovrà presentare alla **Centrale Operativa** copia della denuncia presentata alle Autorità competenti del luogo.

**Limite:** costo del biglietto non superiore ad euro 500,00 per **Sinistro** se il rientro avviene dall'**Italia** e euro 1000,00 per **Sinistro** se il rientro avviene dall'**Estero**.

#### 6.2.8 Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni

Se l'**Assicurato** a causa di **Infortunio** verificatosi all'interno del **Fabbricato** o relative **Pertinenze** ha bisogno di essere trasportato dall'**Istituto di Cura** presso il quale è stato ricoverato alla propria **Residenza**, la **Centrale Operativa** invierà direttamente un'autoambulanza oppure un taxi per permettere all'**Assicurato**, e ad un eventuale accompagnatore, di raggiungere il proprio **Fabbricato**.

**Limite:** costo dell'autoambulanza fino ad un massimo di 100 km per **Sinistro**. Costo del taxi fino ad un massimo di euro 50,00 per **Sinistro**.

Prestazioni	Limiti, Scoperti e Franchigie	Esclusioni
-------------	-------------------------------	------------

#### 6.2.9 Invio babysitter

Se l'**Assicurato** a causa di **Infortunio** verificatosi all'interno del **Fabbricato**:

- a) ha bisogno di un ricovero in ospedale, o
- b) vede ridotta oggettivamente la capacità di occuparsi di un figlio minore di 15 anni,

la **Centrale Operativa** invierà nel minor tempo possibile un o una babysitter.

**Limite:** costo della prestazione per un massimo di 3 giorni.

In alternativa, la **Centrale Operativa** organizzerà il viaggio di andata e ritorno dei minori presso una persona indicata dall'**Assicurato** purché si trovi in **Italia**.

#### 6.2.10 Spese viaggio per persona designata all'affido del minore

Se l'**Assicurato** a causa di **Infortunio** verificatosi all'interno del **Fabbricato**:

- a) ha bisogno di un ricovero in ospedale, o
- b) ha oggettiva difficoltà nell'occuparsi di un figlio minore di 15 anni,

la **Centrale Operativa** organizzerà il viaggio di andata e ritorno di una persona residente in Italia e indicata dall'**Assicurato** per la cura del minore

n.a.

Prestazioni	Limiti, Scoperti e Franchigie	Esclusioni
-------------	-------------------------------	------------

#### 6.2.11 Assistenza Animali Domestici

<p>Se l'<b>Assicurato</b> a causa di <b>Infortunio</b> verificatosi all'interno del <b>Fabbricato</b> o relative <b>Pertinenze</b>:</p> <p>a) ha bisogno di un ricovero in ospedale, o</p> <p>b) ha oggettiva difficoltà nell'occuparsi dei propri <b>Animali Domestici</b>,</p> <p>la <b>Centrale Operativa</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fornirà il recapito di pensioni di <b>Animali Domestici</b> presenti in zona</li> <li>• compatibilmente con le disponibilità locali, provvederà ad organizzare il trasporto degli <b>Animali</b> dal <b>Fabbricato</b> al luogo di pensionamento degli <b>Animali</b>.</li> </ul>	n.a.	Sono escluse tutte le spese ad eccezione delle spese di trasporto.
--	------	--

#### 6.2.12 Spese d'albergo

<p>Se il <b>Fabbricato</b> risulta inagibile a causa di:</p> <p>i. <b>Furto</b> o tentato <b>Furto</b>;</p> <p>ii. <b>Incendio</b>, <b>Fulmine</b>, <b>Esplosione</b> o <b>Scoppio</b>;</p> <p>la <b>Centrale Operativa</b> organizzerà il pernottamento in albergo dell'<b>Assicurato</b>.</p>	<p><b>Limite:</b> costo per il pernottamento e prima colazione per un massimo di euro 150,00 per giorno ed euro 1.500,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo Assicurativo</b>.</p>
---	---

### 6.3 Esclusioni

Le **Prestazioni di Assistenza** non sono fornite in caso di **Sinistri** avvenuti durante e per:

- dolo dell'**Assicurato**, compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti,
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di **Terrorismo** o vandalismo, scioperi,
- Terremoti**, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale,
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Le **Prestazioni di Assistenza** non sono inoltre fornite in quei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

### SERVIZIO FACOLTATIVO

Questa Sezione è attiva solo se espressamente richiamata nel **Modulo di Polizza** ed è stato pagato il relativo **Prezzo**

Il **Cliente**, in caso di scelta di frazionamento annuale del Prezzo, può abbinare alla copertura assicurativa il dispositivo tecnologico **CASA+** in comodato d'uso da Octo Telematics e abbonarsi ai servizi ad esso correlati. In questi casi il **Cliente**, oltre al **Contratto**, sottoscrive il **Contratto di abbonamento con Octo Telematics**, a cui si rinvia per ulteriori dettagli. Il pagamento del Canone di abbonamento è contestuale e sempre abbinato al pagamento del **Prezzo**, in funzione del frazionamento.

### 7.1 Prestazioni Assicurate

Se il **Cliente** acquista il servizio relativo al dispositivo elettronico **CASA+** di Octo Telematics, può attivare direttamente tramite il dispositivo o anche telefonicamente con la **Centrale Operativa** le seguenti **Prestazioni di Assistenza**, così come regolamentate all' art. 6 Sezione **Assistenza**:

- a) Invio di un elettricista in caso di urgenza (📞 art. 6.2.1)
- b) Invio di un idraulico in caso di urgenza (📞 art. 6.2.2)
- c) Interventi di emergenza per danni d'acqua (📞 art. 6.2.3)
- d) Invio di un Fabbro o Falegname (📞 art. 6.2.4)
- e) Invio di una Guardia Giurata (📞 art. 6.2.5)
- f) Ripristino dell'agibilità (📞 art. 6.2.6)
- g) Rientro anticipato (📞 art. 6.2.7)
- h) Trasporto in autoambulanza o taxi in **Italia** a seguito di dimissioni (📞 art. 6.2.8)
- i) Invio babysitter (📞 art. 6.2.9)
- j) Spese viaggio per persona designata all'affido del minore (📞 art. 6.2.10)
- k) Assistenza **Animali Domestici** (📞 art. 6.2.11)
- l) Spese d'albergo (📞 art. 6.2.12)

## 8 Sezione PET

### COPERTURA FACOLTATIVA

Questa Sezione è attiva solo se espressamente richiamata nel **Modulo di Polizza** ed è stato pagato il relativo **Prezzo**

### 8.1 Coperture base

- a) **Rimborso Spese Veterinarie** – cane (🐾 art. 8.2)
- b) **Rimborso Spese Veterinarie** – gatto (🐾 art. 8.3)
- c) Assistenza Pet (🐾 art. 8.4)

### 8.2 Rimborso Spese Veterinarie – cane

Se è stata acquistata questa copertura, la **Compagnia** corrisponde all'**Assicurato** un importo (**Rimborso**) per le **Spese Veterinarie**, sostenute e documentate, a seguito di **Infortunio** o **Malattia**, ricovero con o senza intervento chirurgico, del cane di proprietà dell'**Assicurato**.

La copertura vale per cani con Libretto sanitario regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip.

Sono coperti gli **Interventi Chirurgici** e ogni altro trattamento terapeutico, se eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

La copertura vale per cani con età non superiore a 8 anni. Tuttavia, per i cani che raggiungono gli 8 anni di età in corso di **Contratto**, la copertura resta attiva sino alla scadenza annuale del **Contratto** stesso.

#### 8.2.1 Danni e Spese Indennizzabili

La **Compagnia** rimborsa le spese per:

- **Infortunio** del cane di età minima 3 mesi ed età massima 8 anni
- **Malattia** del cane di età minima 3 mesi ed età massima 8 anni

In particolare, la **Compagnia** rimborsa:

- a) Le spese mediche con intervento chirurgico: quando la **Malattia** o l'**Infortunio** necessitano di intervento chirurgico, la **Compagnia** rimborsa le **Spese Veterinarie** anche per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali e cure, sostenute nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.
- b) Le spese mediche senza intervento chirurgico: quando l'**Infortunio** o la **Malattia** non causano l'intervento chirurgico, la **Compagnia** rimborsa le spese per:
  - i. visite del veterinario, esami, analisi ed accertamenti, ricoveri, sostenute nei 15 giorni successivi alla prima visita;
  - ii. cure, medicinali somministrati e tutori applicati durante la visita;
  - iii. trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, purché conseguenti a frattura trattata con l'applicazione di un tutore, eseguiti nei 15 giorni successivi alla sua rimozione.

La **Compagnia** rimborserà queste spese con il limite di 1 volta per **Periodo assicurativo** per la stessa patologia o **Infortunio** a meno che si renda necessario un intervento chirurgico.

#### 8.2.2 Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

Si applicano in ogni caso le **seguenti limitazioni**:

- **Somma Assicurata** annua pari ad € 2.000,00
- **Somma Assicurata** per ricovero con o senza intervento chirurgico di € 50,00 al giorno con il massimo di € 500,00 annui
- Per i trattamenti e le cure per neoplasia senza intervento chirurgico il limite massimo è di €750 annui, ferme le **Franchigie** riportate di seguito
- **Franchigia** per spese in seguito a **Infortunio** e **Malattia** pari a € 200,00
- **Franchigia** per spese da ricovero senza intervento chirurgico pari a € 100,00

### 8.2.3 Esclusioni

La **Compagnia** non risponde per le **Spese Veterinarie** sostenute in conseguenza di:

- utilizzo del cane per caccia
- dolo del **Cliente** o dei componenti del suo **Nucleo Familiare** o delle persone alle quali era stato affidato il cane assicurato
- Malattie** e malformazioni congenite o ereditarie
- patologie degenerative
- interventi preventivi sull'apparato riproduttore
- Infortuni o **Malattie** precedenti la stipulazione del **Contratto** o il periodo di **Carenza**
- spese per la rimozione del tartaro, igiene dentaria
- taglio coda o orecchie anche in caso di presentazione di certificato veterinario
- interventi di natura estetica in genere
- rabbia
- spese per l'eutanasia del cane
- Malattie** in genere evitabili con vaccini preventivi fatta esclusione per: leishmaniosi, filaria, cimurro, leptospirosi, parvovirus se compresi in garanzia.
- combattimenti tra cani o ogni altra attività proibita dalla Legge.
- guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, scioperi, sommosse, **Terrorismo**, sabotaggio
- Terremoti**, maremoti, eruzioni vulcaniche, **Alluvioni**, **Inondazioni**, **Allagamenti**, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste
- esami in genere dai quali non si evidenzia una **Malattia** o un **Infortunio**
- Malattie** mentali
- tatuaggi o microchip identificativi
- la cinesiterapia e pratica di medicine quali l'osteopatia, l'agopuntura, la mesoterapia

In aggiunta alle esclusioni di carattere generale riportate sopra, valgono le seguenti esclusioni specifiche per i trattamenti e le cure per neoplasia senza intervento chirurgico:

- Displasia
- Parto
- Dermatiti e Allergie
- Neoplasia Recidiva
- Cremazione del Cane assicurato
- Leishmaniosi e Filaria
- Cimurro, Leptospirosi, Parvovirus
- Cure dentarie
- Addestratore/Educatore
- Nutrizionista

### 8.2.4 Periodo iniziale nel quale la copertura non è ancora attiva (Carenza)

Il periodo di **Carenza** per tutte le prestazioni è pari a 30 giorni dalla data di perfezionamento del Contratto o dell'appendice di inclusione della garanzia.

### 8.2.5 Estensione Territoriale

La garanzia vale in tutto il mondo.

## 8.3 Rimborso Spese Veterinarie – gatto

Se è stata acquistata questa copertura, la **Compagnia** corrisponde all'**Assicurato** un importo (**Rimborso**) per le **Spese Veterinarie**, sostenute e documentate, a seguito di **Infortunio** o **Malattia**, ricovero con o senza intervento chirurgico, del gatto di proprietà dell'**Assicurato**.

La copertura vale per gatti con Libretto sanitario regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip.

Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamento terapeutico, se eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

La copertura vale per gatti con età non superiore a 10 anni. Tuttavia, per i gatti che raggiungono gli 10 anni di età in corso di **Contratto**, la copertura resta attiva sino alla scadenza annuale del **Contratto** stesso.

### 8.3.1 Danni e Spese Indennizzabili

La **Compagnia** rimborsa le spese per:

- **Infortunio** del gatto di età minima 3 mesi ed età massima 10 anni
- **Malattia** del gatto di età minima 3 mesi ed età massima 10 anni

In particolare, rimborsa:

a) Le spese mediche con intervento chirurgico: quando la **Malattia** o l'**Infortunio** necessitano di intervento chirurgico, la **Compagnia** rimborsa le **Spese Veterinarie** anche per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali e cure, sostenute nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.

b) Le spese mediche senza intervento chirurgico: quando l'**Infortunio** o la **Malattia** non causano l'intervento chirurgico, la **Compagnia** rimborsa le spese per:

- visite del veterinario, esami, analisi ed accertamenti, ricoveri, sostenute nei 15 giorni successivi alla prima visita;
- cure, medicinali somministrati e tutori applicati durante la visita;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, purché conseguenti a frattura trattata con l'applicazione di un tutore, eseguiti nei 15 giorni successivi alla sua rimozione.

La **Compagnia** rimborserà queste spese con il **limite di 1 volta per annualità assicurativa** per la stessa patologia o **Infortunio** a meno che si renda necessario un intervento chirurgico.

### 8.3.2 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

Si applicano in ogni caso le **seguenti limitazioni**:

- **Somma Assicurata** annuo pari ad € 1.000,00
- **Somma Assicurata** per ricovero con o senza intervento chirurgico di € 50,00 al giorno con il massimo di € 250,00 annui
- Per i trattamenti e le cure per neoplasia senza intervento chirurgico il limite massimo è di €250 annui, ferme le **Franchigie** riportate di seguito



- **Franchigia** per spese in seguito a **Infortunio** e **Malattia** pari a € 200,00
- **Franchigia** per spese da ricovero senza intervento chirurgico pari a € 100,00

### 8.3.3 Esclusioni

La **Compagnia** non risponde per le **Spese Veterinarie** sostenute in conseguenza di:

- a) displasia
- b) parto
- c) dermatiti e allergie
- d) neoplasia recidiva
- e) cremazione del gatto assicurato
- f) leishmaniosi e filaria
- g) cimurro, leptospirosi, parvovirus
- h) rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva
- i) cure dentarie
- j) nutrizionista
- k) dolo del **Cliente** o dei componenti del suo Nucleo Familiare o delle persone alle quali era stato affidato il gatto assicurato.
- l) **Malattie** e malformazioni congenite o ereditarie
- m) patologie degenerative
- n) interventi preventivi sull'apparato riproduttore
- o) **Infortuni** o **Malattie** precedenti la stipulazione del **Contratto** o il periodo di **Carenza**
- p) taglio coda o orecchie anche in caso di presentazione di certificato veterinario
- q) interventi di natura estetica in genere
- r) rabbia
- s) spese per l'eutanasia del gatto
- t) **Malattie** in genere evitabili con vaccini preventivi
- u) guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, scioperi, sommosse, **Terrorismo**, sabotaggio
- v) **Terremoti**, maremoti, eruzioni vulcaniche, **Alluvioni**, **Inondazioni**, **Allagamenti**, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste
- w) esami in genere dai quali non si evidenzia una **Malattia** o un **Infortunio**
- x) **Malattie** mentali
- y) tatuaggi o microchip identificativi
- z) la cinesiterapia, l'osteopatia, l'agopuntura, la mesoterapia

### 8.3.4 Periodo iniziale nel quale la copertura non è ancora attiva (Carenza)

Il periodo di **Carenza** per tutte le prestazioni è pari a 30 giorni dalla data di perfezionamento del Contratto o dell'appendice di inclusione della garanzia.

### 8.3.5 Estensione Territoriale

La garanzia vale in tutto il mondo.

## SOTTOSEZIONE ASSISTENZA

### 8.4 Assistenza Pet

#### PREMESSA

La **Compagnia** fornisce le **Prestazioni di Assistenza** tramite la **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'**Italia**, con sede in Roma Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma. **In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Centrale Operativa** che è a disposizione **dal lunedì alla domenica - 24h su 24h** - ai seguenti recapiti:

#### Inter Partner Assistenza S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma


Numero verde 800 /088 292 (numero verde dall'**Italia**)

Tel. +39 / 0287310199 (dall'**Estero**)

#### 8.4.1 Oggetto

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole **Prestazioni**, la copertura opera:

- mediante contatto telefonico con la **Centrale Operativa**, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- per un massimo di 3 **Sinistri per Assicurato**, durante ciascun **Periodo assicurativo** di efficacia della copertura.
- senza limite al numero di **Prestazioni** nell'ambito del medesimo **Sinistro**, fermo restando il **Limite**;
- entro il limite del **Limite** previsto per ciascuna categoria di **Prestazioni di Assistenza** riportate nello schema seguente.



#### 8.4.2 Estensione Territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole **Prestazioni di Assistenza**, la copertura è efficace per i **Sinistri** avvenuti in Italia, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

#### 8.4.3 Limiti di copertura

Le **Prestazioni di Assistenza** sono dovute all'**Assicurato**, nella sua qualità di proprietario di un cane o di un gatto i cui dati siano stati comunicati dal **Cliente** alla **Compagnia**.

La copertura è operante se:

- l'**Animale** assicurato è correntemente vaccinato contro Cimurro, Epatite Infettiva, Leptosirosi e Parvovirosi. Per quanto riguarda i cani, se il proprietario risiede in zone dove la vaccinazione è obbligatoria per legge o disposizione dell'autorità sanitaria, è necessaria anche la vaccinazione contro la Rabbia. Per quanto riguarda i gatti sono invece necessarie anche le vaccinazioni per Panleucopenia, Rinotracheite Infettiva, Calicivirosi e Leucemia Infettiva;
- esiste un regolare libretto sanitario intestato all'**Animale** e, nel caso in cui si tratti di un cane, un sistema di identificazione dell'**Animale** stesso (ad es. tatuaggio);
- l'unico proprietario dell'**Animale** assicurato è quello comunicato dal **Cliente** alla **Compagnia**;
- l'**Animale** è ospitato in via continuativa presso la **Residenza** dell'**Assicurato**.

**In caso di vendita o cessione dell'Animale assicurato, la garanzia si intende automaticamente cessata.**

#### 8.4.4 Prestazione Pet assistance

##### A. Consulenza veterinaria d'urgenza

Se l'**Assicurato** ha bisogno, in caso di **Infortunio** o **Malattia** improvvisa del proprio **Animale Domestico**, di valutarne urgentemente lo stato di salute e non riesce a reperire il proprio veterinario di fiducia, potrà contattare direttamente la **Centrale Operativa** per ottenere consulenza telefonica veterinaria.

La **Centrale Operativa** non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'**Assicurato** in condizione di ottenere le informazioni di cui ha bisogno.

##### B. Informazioni Veterinarie

(Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi)

La **Centrale Operativa**, in caso di **Sinistro**, è a disposizione per fornire informazioni riguardanti la vita quotidiana dell'**Animale Domestico** relativamente ai seguenti argomenti:

- indirizzi di cliniche veterinarie;
- indirizzi di veterinari;
- farmacie veterinarie;
- formalità relative a vaccinazioni e tatuaggi;
- segnalazioni di centri di allevamento e addestramento italiani;
- informazioni su **residenze** e alberghi per **Animali Domestici** in **Italia**;
- informazioni su documenti necessari per viaggi all'**Estero**;
- obbligatorietà delle vaccinazioni per l'espatrio.

#### 8.4.5 Prestazione Spese di ricerca

##### A. Spese ricerca per smarrimento

Se l'**Animale Domestico** dell'**Assicurato** è stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, la **Centrale Operativa** terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca per tutte le spedizioni organizzate da Organismi di salvataggio civili o militari o da Organismi specializzati pubblici o privati **fino ad un massimo di euro 1.000,00**.

#### 8.4.6 Prestazione Spese di pensione / Pet sitter

##### A. Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone/Pet Sitter

In caso di ricovero dell'Assicurato la **Centrale Operativa** è a disposizione per fornire assistenza nella ricerca e nella presa a carico di una pensione disponibile ad ospitare l'**Animale Domestico** durante l'assenza per ricovero dell'Assicurato. In alternativa, la **Centrale Operativa**, d'accordo con l'Assicurato, effettuerà la ricerca di un Pet sitter e lo invierà al **Domicilio** dell'Assicurato.

La prestazione è fornita entro il limite di € 50,00 al giorno per un massimo di 6 giorni.

#### 8.4.7 Prestazione Sepoltura e assistenza psicologica

##### A. Spese funerarie/eutanasia

La **Compagnia** prenderà a carico le spese funerarie in seguito ad **Infortunio** o **Malattia** che abbia comportato il decesso dell'**Animale Domestico** entro il limite di € 75,00.

Saranno altresì coperte le spese relative all'abbattimento terapeutico dell'**Animale Domestico** (sacrificio necessario) se queste sono conseguenti ad intervento chirurgico ed a seguito di precisa indicazione del medico veterinario, entro il limite di € 100,00.

##### B. Supporto psicologico

Se l'Assicurato ha bisogno di assistenza psicologica a seguito del decesso dell'**Animale Domestico**, la **Centrale Operativa** potrà organizzare una visita con uno specialista.

La **Compagnia** terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di 5 sedute per **Sinistro** e per **Periodo assicurativo**.

#### 8.4.8 Prestazione My Vet

##### A. Teleconsultazione

Se l'Assicurato ha bisogno di organizzare un consulto veterinario telefonico in caso di urgenza conseguente a **Infortunio** o **Malattia** improvvisa del proprio **Animale Domestico**, la **Centrale Operativa** trasferirà la chiamata al proprio servizio medico veterinario che valuterà, con il consenso dell'Assicurato, se proseguire il colloquio per telefono o passare alla modalità video chiamata, il tutto protetto dal segreto medico.

##### B. Prescrizione medica

Se l'Assicurato lo richiede, il servizio medico veterinario provvederà, successivamente alla consulenza telefonica e nel caso in cui questa preveda l'assunzione di un farmaco, a trasmettere una ricetta medica presso la farmacia più vicina al luogo in cui trova l'Assicurato, in modo che quest'ultimo o un suo delegato possano acquistare il medicinale prescritto.

##### C. Informazioni medico-sanitarie

Il servizio medico della **Centrale Operativa**, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, potrà fornire, in caso di **Infortunio** o **Malattia** dell'**Animale Domestico**, informazioni relative a:

- reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie;
- segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all'**Estero**.

La **Centrale Operativa** non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie.

#### D. Supporto lettura referti medici

Se l'**Assicurato** ha bisogno di supporto nella lettura, comprensione e valutazione di un referto veterinario, la **Centrale Operativa** potrà mettere in contatto l'**Assicurato** con il servizio medico della **Compagnia** che provvederà ad analizzare il referto e fornire il chiarimento richiesto.

#### E. Consegna farmaco veterinario

Se l'**Assicurato** ha bisogno di reperire urgentemente un farmaco veterinario, conseguentemente a **Infortunio** o **Malattia** improvvisa del proprio **Animale Domestico** e non può allontanarsi dal quest'ultimo, potrà chiedere alla **Centrale Operativa** di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio **Domicilio** (o al luogo in Italia dove risiede temporaneamente). La **Centrale Operativa** provvederà, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il luogo in cui si trova l'**Assicurato** il denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore successive.

La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'**Assicurato**.

#### 8.4.9 Esclusioni comuni a tutte le prestazioni

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a) Infortuni conseguenti all'uso dell'**Animale** per la caccia;
- b) Infortuni accaduti durante le manifestazioni sportive;
- c) uso professionale dell'**Animale**;
- d) uso dell'**Animale** in violazione dalla legislazione vigente (maltrattamenti, manifestazioni vietate, combattimenti)
- e) eruzioni vulcaniche, **Terremoti**, trombe d'aria, uragani, **Alluvioni**, **Inondazioni**, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- f) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- g) dolo o colpa grave dell'**Assicurato** o di chi abbia in cura, custodia o controllo l'**Animale**;
- h) abuso da parte del **Cliente** di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- i) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- j) violazione della legislazione in materia di salute e di importazione degli **Animali**;
- k) partecipazione a gare, competizioni e relative prove, salvo si tratti di concorsi di bellezza e mostre canine e feline riconosciute dall'ENCI e dall'ANFI;
- l) combattimento di **Animali**;
- m) utilizzo dell'**Animale** a scopo riproduttivo.

## 9 Sezione Eventi Catastrofici

### COPERTURA FACOLTATIVA

Questa Sezione è attiva solo se espressamente richiamata nel **Modulo di Polizza**

#### 9.1 Coperture base

- a) **Terremoto, Inondazione e Alluvione - Fabbricato** (🔗 art. 9.2);
- b) **Terremoto, Inondazione e Alluvione - Contenuto** (🔗 art. 9.3).

#### 9.2 Terremoto, Inondazione e Alluvione – Fabbricato

Copertura efficace solo se il **Fabbricato** è di proprietà del **Cliente**

Se questa copertura è stata acquistata, la **Compagnia** corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i seguenti **Danni Indennizzabili**, e le spese ad essi relative, subiti dal **Fabbricato** di proprietà del **Cliente**:

- A. **Danni Materiali e Diretti**: i danni inerenti la materialità della cosa assicurata e che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto.
- B. Spese di demolizione e sgombero: le spese sostenute per:
  - I. demolire, sgomberare, trattare, stoccare, trasportare e smaltire i residui del **Sinistro** alla più vicina discarica autorizzata;
  - II. rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi, per consentire il ripristino del **Fabbricato**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da:

- a) **Terremoto**;
- b) **Inondazione o Alluvione**, anche derivanti da **Terremoto**;
- c) **Incendio, Esplosione e Scoppio** conseguenti a **Terremoto, Inondazione o Alluvione**;

L'assicurazione è operante per i soli Terremoti di magnitudo uguale o superiore 4,5 localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

Per la valorizzazione della magnitudo, si farà riferimento ai dati ufficiali e definitivi rilasciati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). In presenza di più stime di magnitudo (tipo e valorizzazione) da parte dell'INGV, si farà riferimento al tipo e valore indicati come preferiti dall'INGV. In assenza di indicazione di preferenza da parte dell'INGV, si farà riferimento al valore più basso di magnitudo Mw o, in assenza di questa, di magnitudo ML. In mancanza di entrambi i valori di magnitudo, si farà riferimento al valore più basso degli altri tipi di magnitudo calcolate dall'INGV. Nuove stime di magnitudo da parte dell'INGV successive alla liquidazione del **Sinistro** non saranno prese in considerazione. In assenza di valori forniti dall'INGV, si farà riferimento ai valori dello USGS ("United States Geological Survey") o, in assenza di questi, ai valori forniti da EMSC ("European-Mediterranean Seismological Centre") o, in assenza di entrambi, ai valori forniti da altro provider di riferimento che la compagnia individuerà.

Si considerano un "singolo evento" tutti i danni relativi a eventi registrati nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al **Sinistro** indennizzabile per le suddette cause del **Sinistro**.

##### 9.2.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a:

- **Valore Intero**, per i **Danni Materiali e Diretti**. L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Fabbricato** viene determinato in base al **Valore di Ricostruzione a Nuovo**.
- **Primo Rischio Assoluto**, per le Spese di demolizione, sgombero e ripristino.

Il pagamento dell'Indennizzo per i **Danni Materiali e Diretti** viene effettuato fino all'80% della **Somma Assicurata del Fabbricato**, previa applicazione di una **Franchigia** pari al 10% della **Somma Assicurata del Fabbricato**.

Il **Rimborso** delle spese per demolire, sgomberare, trattare, stoccare, trasportare e smaltire i residui è prestata fino al 10% dell'ammontare dell'**Indennizzo** liquidato con il massimo di € 50.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo assicurativo**, previa applicazione di una **Franchigia** di € 250,00.

Il **Rimborso** delle spese rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi, è prestata fino al 10% dell'Indennizzo liquidato con il massimo di € 15.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo assicurativo**, previa applicazione di una **Franchigia** di € 250,00.

### 9.2.2 Decorrenza

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 12.1 **Data di Decorrenza** della copertura, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello del perfezionamento del contratto o dell'appendice di inclusione della garanzia.

Qualora il presente contratto sia stato stipulato - senza soluzione di continuità - in sostituzione o in rinnovo di altro contratto, sempre stipulati con la **Compagnia**, riguardanti la stessa ubicazione, le stesse cose assicurate e la stessa garanzia, il periodo di venti giorni non viene computato dalla data di perfezionamento del presente **Contratto** ma dalla data di perfezionamento del **Contratto** precedente fermo restando che operano le prestazioni e le **Somme Assicurate** già in essere nel **Contratto** precedente mentre dalle ore 24 del ventesimo giorno dalla data di perfezionamento del presente **Contratto** ha pieno effetto quest'ultimo.

### 9.3 Terremoto, Inondazione e Alluvione – Contenuto

Se questa copertura è stata acquistata, la **Compagnia** si obbliga a pagare un importo (**Indennizzo**) per i seguenti **Danni Indennizzabili**, e le spese ad essi relative, subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente**:

A. **Danni Materiali e Diretti**: I danni inerenti la materialità della cosa assicurata e che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto.

B. Spese di demolizione e sgombero: le spese sostenute per:

I. demolire, sgomberare, trattare, stoccare, trasportare e smaltire i residui del **Sinistro** alla più vicina discarica autorizzata;

II. rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi, per consentire il ripristino del **Fabbricato**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da:

- a) **Terremoto**;
- b) **Inondazione o Alluvione**, anche derivanti da **Terremoto**;
- c) **Incendio, Esplosione e Scoppio** conseguenti a **Terremoto, Inondazione o Alluvione**;

L'assicurazione è operante per i soli Terremoti di magnitudo uguale o superiore 4,5 localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

Per la valorizzazione della magnitudo, si farà riferimento ai dati ufficiali e definitivi rilasciati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). In presenza di più stime di magnitudo (tipo e valorizzazione) da parte dell'INGV, si farà riferimento al tipo e valore indicati come preferiti dall'INGV. In assenza di indicazione di preferenza da parte dell'INGV, si farà riferimento al valore più basso di magnitudo Mw o, in assenza di questa, di magnitudo ML. In mancanza di entrambi i valori di magnitudo, si farà riferimento al valore più basso degli altri tipi di magnitudo calcolate dall'INGV. Nuove stime di magnitudo da parte dell'INGV successive alla liquidazione del **Sinistro** non saranno prese in considerazione. In assenza di valori forniti dall'INGV, si farà riferimento ai valori dello USGS ("United States Geological Survey") o, in assenza di questi, ai valori forniti da EMSC ("European-Mediterranean

Seismological Centre”) o, in assenza di entrambi, ai valori forniti da altro provider di riferimento che la compagnia individuerà.

Si considerano un “singolo evento” tutti i danni relativi a eventi registrati nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al **Sinistro** indennizzabile per le suddette cause del **Sinistro**.

### 9.3.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a:

- **Valore Intero**, per i **Danni Materiali e Diretti**. L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore a stato d'uso**.
- **Primo Rischio Assoluto**, per le Spese di demolizione, sgombero e ripristino.

Il pagamento dell'Indennizzo per i **Danni Materiali e Diretti** viene effettuato fino all'80% della **Somma Assicurata** del **Contenuto**, previa applicazione di una **Franchigia** pari al 10% della **Somma Assicurata** del **Contenuto**.

Il **Rimborso** delle spese per demolire, sgomberare, trattare, stoccare, trasportare e smaltire i residui è prestata fino al 10% dell'ammontare dell'**Indennizzo** liquidato con il massimo di € 15.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo assicurativo**, previa applicazione di una **Franchigia** di € 250,00.

Il **Rimborso** delle spese rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi, è prestata fino al 10% dell'**Indennizzo** liquidato con il massimo di € 5.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo assicurativo**, previa applicazione di una **Franchigia** di € 250,00.

### 9.3.2 Decorrenza

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 12.1 **Data di Decorrenza** della copertura, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello del perfezionamento del contratto.

Qualora il presente contratto sia stato stipulato - senza soluzione di continuità - in sostituzione o in rinnovo di altro contratto, sempre stipulati con la **Compagnia**, riguardanti la stessa ubicazione, le stesse cose assicurate e la stessa garanzia, il periodo di venti giorni non viene computato dalla data di perfezionamento del presente **Contratto** ma dalla data di perfezionamento del **Contratto** precedente fermo restando che operano le prestazioni e le **Somme Assicurate** già in essere nel **Contratto** precedente mentre dalle ore 24 del ventesimo giorno dalla data di perfezionamento del presente **Contratto** ha pieno effetto quest'ultimo.

## 9.4 Esclusioni

Sono esclusi:

- a) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, stoccare, trasportare e smaltire i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata dei materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni
- b) danni causati da eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, maree, penetrazione di acqua marina, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- c) danni causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione.



## 9.5 Tabella Riassuntiva di Somma Assicurata, Scoperti e Franchigie

Articolo	Voce danno	Forma Assicurativa	Somma Assicurata	Scoperti	Franchigie
<b>Art. 9.2 Terremoto, Inondazione e Alluvione – Fabbricato</b>					
9.2 punto A	<b>Danni Materiali e Diretti</b>	<b>Valore Intero</b>	80% della <b>Somma Assicurata</b> del <b>Fabbricato</b>	Non applicabile	10% della <b>Somma Assicurata</b> del <b>Fabbricato</b>
9.2 punto B comma I	<b>Spese di demolizione e sgombero</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino al 10% dell' <b>Indennizzo</b> liquidato per i <b>Danni Materiali e Diretti</b> , con il massimo di € 50.000,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo assicurativo</b>	Non applicabile	€ 250,00
9.2 punto B comma II	<b>Spese di demolizione e sgombero</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Fino al 10% dell' <b>Indennizzo</b> liquidato per i <b>Danni Materiali e Diretti</b> , con il massimo di € 15.000,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo Assicurativo</b>	Non applicabile	€ 250,00
<b>Art. 9.3 Terremoto, Inondazione e Alluvione – Contenuto</b>					
9.3 punto A	<b>Danni Materiali e Diretti</b>	<b>Valore Intero</b>	80% della <b>somma assicurata</b> del <b>Contenuto</b>	Non applicabile	10% della <b>Somma Assicurata</b> del <b>Contenuto</b>

Articolo	Voce danno	Forma Assicurativa	Somma Assicurata	Scoperti	Franchigie
9.3 punto B comma I	<b>Spese di demolizione e sgombero</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	fino al 10% dell' <b>Indennizzo</b> liquidato per i <b>Danni Materiali e Diretti</b> , con il massimo di € 15.000,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo assicurativo</b>	Non applicabile	€ 250,00
9.3 punto B comma II	<b>Spese di demolizione e sgombero</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	fino al 10% dell' <b>Indennizzo</b> liquidato per i <b>Danni Materiali e Diretti</b> , con il massimo di € 5.000,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo assicurativo</b>	Non applicabile	€ 250,00

## 10 Sezione Furto

### COPERTURA FACOLTATIVA

Questa Sezione è attiva solo se espressamente richiamata nel **Modulo di Polizza** ed è stato pagato il relativo **Prezzo**

### 10.1 Coperture prestate

#### 10.1.1 Coperture base

- a) **Furto** – se il **Fabbricato** è adibito ad **Abitazione Abituale** o **Abitazione Saltuaria** del **Cliente** (☞ art 10.2)
- b) **Furto** – se il **Fabbricato** è locato a terzi (☞ art. 10.3)
- c) Estensione a periodo di villeggiatura (☞ art. 10.4)

#### 10.1.2 Coperture opzionali

- d) Valorizzazione a nuovo del **Contenuto** (☞ art. 3.10.6)

### 10.2 Furto – se il Fabbricato è adibito ad Abitazione Abituale o Abitazione Saltuaria del Cliente

La copertura è efficace solo per l'**Abitazione Abituale** e per l'**Abitazione Saltuaria**

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**) per la perdita di possesso dei seguenti beni assicurati all'interno del **Fabbricato** di proprietà del **Cliente**:

- A. il **Contenuto**, con **Somme Assicurate** diverse per:
  - i. **Valori e Preziosi**;
  - ii. pellicce, tappeti, arazzi, argenteria, quadri e dipinti, **Collezioni**, oggetti d'arte, statue;
  - iii. **Titoli di Credito**;
  - iv. documenti d'identità, patenti e libretti INPS e INAIL (limitatamente alle spese di rifacimento materiale);
- B. **Impianti di Allarme**, antenne radiotelericetrasmittenti;
- C. Impianti di proprietà delle società di erogazione dei servizi luce, gas, telefono.

La perdita di possesso deve derivare da:

- a) **Furto**, se l'autore del **Furto** si è introdotto nel **Fabbricato**:
  - i. violandone le difese esterne mediante:
    - rottura, **Scasso**, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
    - uso di chiavi false;
    - uso di chiavi autentiche, smarrite o sottratte in modo fraudolento all'**Assicurato** o a persone alle quali l'**Assicurato** le abbia affidate, se lo smarrimento o la sottrazione è stata denunciata alle autorità; in tal caso la copertura è operante dal giorno successivo a quello della denuncia fino al 6° giorno successivo;
  - ii. attraverso aperture diverse dalle normali vie di accesso, se l'ingresso nel **Fabbricato** è avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;
  - iii. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi;
- b) **Rapina**, avente ad oggetto i beni assicurati avvenuta all'interno del **Fabbricato**, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e sono costrette ad entrare nel **Fabbricato**.  
La garanzia è estesa anche al caso in cui l'**Assicurato** o i suoi **Lavoratori Domestici** vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi sia verso altre persone; la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve comunque avvenire all'interno del **Fabbricato** o delle relative **Pertinenze**.

### 10.2.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**. Nel caso di acquisto dell'opzione valorizzazione a nuovo del **Contenuto** (🔗 art. 10.6), verrà riconosciuto un **Indennizzo** pari al **Valore di Rimpiazzo**.

La garanzia è prestata con i seguenti **Limiti di Indennizzo**:

- Per gli oggetti nel **Fabbricato**: fino a € 500,00 per singolo oggetto;
- Per i **Preziosi** e i **Valori**: fino al 15% della **Somma Assicurata** per il **Contenuto**, per **Sinistro** e per **Periodo assicurativo**. Nel caso di **Abitazione saltuaria**, la garanzia è prestata con un ulteriore **Limite di Indennizzo** pari a € 1.000,00.
- Per Pellicce, Tappeti, Arazzi, Argenteria, Quadri e Dipinti, **Collezioni**, Oggetti d'arte, Statue: fino a € 5.000,00 per singolo oggetto.

### 10.3 Furto – se il Fabbricato è locato a Terzi

La copertura è efficace solo se il **Fabbricato** è locato a Terzi

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**) per la perdita di possesso dei seguenti beni assicurati nel **Fabbricato** di proprietà del **Cliente**:

A. il **Contenuto**;

B. **Impianti di Allarme**, antenne radiotelericetrasmittenti, impianti di proprietà delle società di erogazione dei servizi luce, gas, telefono.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da:

a) **Furto**, se l'autore del **Furto** si è introdotto nel **Fabbricato**:

i. violandone le difese esterne mediante:

- rottura, **Scasso**, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- uso di chiavi false;
- uso di chiavi autentiche, smarrite o sottratte in modo fraudolento all'**Assicurato** o a persone alle quali l'**Assicurato** le abbia affidate, se lo smarrimento o la sottrazione è stata denunciata alle autorità; in tal caso la copertura è operante dal giorno successivo a quello della denuncia fino al 6° giorno successivo;

ii. attraverso aperture diverse dalle normali vie di accesso, se l'ingresso nel **Fabbricato** è avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;

iii. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi;

b) **Rapina**, avente ad oggetto i beni assicurati avvenuta all'interno del **Fabbricato**, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e sono costrette ad entrare nel **Fabbricato**.

La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'**Assicurato** o i suoi **Lavoratori Domestici** vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi sia verso altre persone; la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve comunque avvenire all'interno del **Fabbricato** o delle relative **Pertinenze**.

### 10.3.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**. Nel caso di acquisto dell'opzione valorizzazione a nuovo del **Contenuto** (🔗 art. 10.6), verrà riconosciuto un **Indennizzo** pari al **Valore di Rimpiazzo**.

La garanzia è prestata con il massimo di € 500,00 per singolo oggetto.

### 10.3.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 10.7 esclusioni comuni.

## 10.4 Estensione a periodo di villeggiatura

La **Compagnia** si obbliga, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, a pagare all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**) per la perdita di possesso degli **Oggetti Personali** di proprietà del **Cliente** e dei membri del suo **Nucleo Familiare**, avvenuta durante il periodo di villeggiatura.

### 10.4.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**. Nel caso di acquisto dell'opzione valorizzazione a nuovo del **Contenuto** (🔗 art. 10.6), verrà riconosciuto un **Indennizzo** pari al **Valore di Rimpiazzo**.

La garanzia è prestata con il massimo di € 3.000,00 per **Periodo assicurativo** e € 300,00 per singolo oggetto.

### 10.4.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 10.7 esclusioni comuni.

## 10.5 Mezzi di chiusura

Ai fini dell'operatività di questa Sezione è necessario che ogni apertura verso l'esterno del **Fabbricato**, situata a meno di 4 metri di altezza dal suolo o dalle altre superfici normalmente praticabili, deve essere difesa da:

- a) **Inferriate** che non consentano l'accesso senza lo **Scasso** o la rottura, o
- b) **Serramenti** come porte, tapparelle, **Vetro Antisfondamento**, chiusure di **Serramenti** con lucchetti ed altri idonei congegni, questi ultimi manovrabili esclusivamente dall'interno; negli altri **Serramenti** sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadri.

### 10.5.1 Insufficienza dei mezzi di chiusura

In caso di **Furto** avvenuto con la presenza di persone nel **Fabbricato** assicurato e la non operatività dei mezzi di protezione, di cui al punto precedente, e chiusura delle finestre e portefinestre, la **Compagnia** applica uno **Scoperto** del 10%.

In caso di **Furto** avvenuto invece in assenza di persone nel **Fabbricato**, mediante l'utilizzo di aperture descritte all'articolo precedente, si applica uno **Scoperto** del 20%.

In caso di **Furto** avvenuto mediante una semplice rottura di un vetro NON antisfondamento, indipendentemente dal rispetto delle norme sui mezzi di chiusura, si applica uno **Scoperto** del 20%.

## Coperture opzionali

### 10.6 Valorizzazione a nuovo del Contenuto

L'opzione è valida solo se è stato corrisposto il relativo **Prezzo** ed è espressamente richiamata nel **Modulo di Polizza**

In caso di **Sinistro** assicurato dalle coperture della Sezione **Furto** verrà riconosciuto un **Indennizzo** pari al **Valore di Rimpiazzo**.

### 10.7 Esclusioni comuni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasione a condizione che il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, **Terremoti**, eruzioni vulcaniche, Inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- c) agevolati o commessi con dolo o colpa grave dell'**Assicurato**, delle persone conviventi con l'**Assicurato** o di persone che abitano nel **Fabbricato** ove i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l'**Assicurato** deve rispondere; di parenti o affini dell'**Assicurato** anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o del **Fabbricato** che li contiene;
- d) derivanti da insufficienza dei mezzi di difesa delle aperture rispetto a quanto disciplinato all'art. 10.5.1
- e) se i ladri si sono introdotti nel **Fabbricato** assicurato da tali aperture;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del trentunesimo giorno in cui il **Fabbricato** oggetto della copertura rimangono disabitati;
- g) causati ai beni assicurati da **Incendi**, **Esplosioni** o **Scoppi** provocati dall'autore del **Sinistro**;
- h) a cose in consegna o custodia oppure detenuti a qualsiasi titolo;
- i) determinati da atti di **Terrorismo**;
- j) a veicoli a motore;
- k) a natanti.

### 10.8 Limitazioni di copertura

Nel corso della durata del **Contratto**, l'**Assicurato** è tenuto a mettere in atto i seguenti accorgimenti di prevenzione:

- a) non lasciare le chiavi nella porta, sotto lo zerbino, nella cassetta della posta;
- b) sostituire le serrature in caso di perdita o **Furto** delle chiavi;
- c) posizionare in cassaforte **Preziosi** o **Valori** in caso di assenza per più di 10 giorni;
- d) provvedere alla chiusura di tapparelle e persiane in caso di assenza per più di 24 ore.

Se vi è fosse inosservanza di questi obblighi e si verifica un **Sinistro**, la **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** l'**Indennizzo** con deduzione di un ulteriore **Scoperto** del 15%.

## 10.9 Tabella Riassuntiva di Somme Assicurate, Scoperti e Franchigie

Sezione Furto					
Articolo	Garanzia/ <b>Danni Indennizzabili</b>	Forma di assicurazione	Somma Assicurata	Scoperto	Franchigia
<b>Art. 10.2 – Furto – se il Fabbricato è adibito ad Abitazione Abituale o Abitazione Saltuaria del Cliente</b>					
10.2	<b>Furto o Rapina di Contenuto</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	€ 500,00 per singolo oggetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nessuno Scoperto</b> nel caso di pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 10.5 Mezzi di chiusura</li> <li>• <b>Scoperto</b> del 20% o del 10% in base alle caratteristiche dei mezzi di chiusura (Art. 10.5)</li> <li>• <b>Scoperto</b> del 15% in caso di inosservanza da parte dell'<b>Assicurato</b> degli obblighi di cui all'Art. 10.8)</li> </ul>	Non applicabile
10.2 Punto A comma I	<b>Furto o Rapina di Valori e Preziosi</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	15% della <b>Somma Assicurata</b> per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo assicurativo</b> (€ 1000,00 in caso di <b>assicurazione</b> di una <b>Residenza</b> secondaria e soggiorno di almeno un componente del <b>Nucleo Familiare</b> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scoperto</b> del 20% o del 10% in base alle caratteristiche dei mezzi di chiusura (Art. 10.5)</li> <li>• <b>Scoperto</b> del 15% in caso di inosservanza da parte dell'<b>Assicurato</b> degli obblighi di cui all'Art. 10.8)</li> </ul>	Non applicabile

Articolo	Garanzia/ <b>Danni Indennizzabili</b>	Forma di assicurazione	<b>Somma Assicurata</b>	<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia</b>
10.2 Punto A comma II	<b>Furto o Rapina</b> di Pellicce, Tappeti, Arazzi, Argenteria, Quadri e Dipinti, <b>Collezioni</b> , Oggetti d'arte, Statue	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	€ 5000,00 per singolo oggetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scoperto</b> del 20% o del 10% in base alle caratteristiche dei mezzi di chiusura (Art. 10.5)</li> <li>• <b>Scoperto</b> del 15% in caso di inosservanza da parte dell'<b>Assicurato</b> degli obblighi di cui all'Art. 10.8)</li> </ul>	Non applicabile

#### Art. 10.3 – Furto – se il Fabbricato è locato a Terzi

10.3	<b>Furto o Rapina di Contenuto</b>	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	€ 500,00 per singolo oggetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scoperto</b> del 20% o del 10% in base alle caratteristiche dei mezzi di chiusura (Art. 10.5)</li> <li>• <b>Scoperto</b> del 15% in caso di inosservanza da parte dell'<b>Assicurato</b> degli obblighi di cui all'Art. 10.8)</li> </ul>	Non applicabile
------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--	-----------------



Articolo	Garanzia/ <b>Danni Indennizzabili</b>	Forma di assicurazione	Somma Assicurata	Scoperto	Franchigia
<b>Art. 10.4 – Estensione a periodo di villeggiatura</b>					
10.4	<b>Furto o Rapina di Oggetti Personali</b> di proprietà dei membri del <b>Nucleo Familiare</b> dell' <b>Assicurato</b> .	<b>Primo Rischio Assoluto</b>	€ 3.000,00 per <b>Periodo assicurativo</b> € 300,00 per oggetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scoperto</b> del 20% o del 10% in base alle caratteristiche dei mezzi di chiusura (Art. 10.5)</li> <li>• <b>Scoperto</b> del 15% in caso di inosservanza da parte dell'<b>Assicurato</b> degli obblighi di cui all'Art. 10.8)</li> </ul>	Non applicabile

## D - Il Contratto dalla A alla Z

### 11 Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato

#### 11.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio assicurato

Il **Cliente** o l'**Assicurato** hanno l'obbligo di fornire dichiarazione esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della **Compagnia** o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della **Compagnia**, su circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio** e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della **Compagnia** a stipulare il **Contratto**, l'applicazione di un **Prezzo** maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto agli **Indennizzi**, ai **Rimborsi** e alle **Prestazioni di Assistenza**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del **Contratto**, altrimenti possono consentire il recesso della **Compagnia**.

#### 11.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

Il **Cliente** deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla **Compagnia** in caso di mancato adempimento o ritardo.

### 12 Modalità di conclusione del Contratto, decorrenza e pagamento del Prezzo

#### 12.1 Modalità di conclusione del Contratto

Il **Contratto** può essere sottoscritto presso le filiali delle **Banche Abilitate**, tramite **Offerta fuori sede** da parte delle **Banche Abilitate** oppure a distanza nell'ambito di un sistema gestito ed organizzato dalle **Banche Abilitate**. La sottoscrizione del **Contratto** può avvenire anche tramite **Firma Digitale** fornita dalle **Banche Abilitate**.

#### 12.2 Data di Decorrenza della copertura

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel **Modulo di Polizza**, ma solo se il **Prezzo** o la prima rata del **Prezzo** sono stati corrisposti. In caso di mancato pagamento del **Prezzo**, l'**Assicurazione** ha effetto dal giorno successivo a quello di pagamento.

#### 12.3 Sospensione della copertura

Se il **Cliente** non corrisponde il **Prezzo** o le rate di **Prezzo** per i periodi successivi, la copertura resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Restano ferme le successive scadenze ed il diritto della **Compagnia** al pagamento del **Prezzo** o rate di **Prezzo** dovuti.

Il **Contratto** si risolve di diritto se la **Compagnia** non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi, ridotto a tre mesi in caso di pagamento mensile, dal giorno in cui il **Prezzo** o la rata sono scaduti, fermi il diritto al **Prezzo** in corso.

#### 12.4 Periodicità di pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** è corrisposto in un'unica soluzione anticipata per l'intero periodo di copertura.

È possibile pagare il **Prezzo** ratealmente, senza costi aggiuntivi per il frazionamento.

## 12.5 Modalità di pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** può essere corrisposto esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente, o denaro contante fino al limite di legge (modalità non disponibile nel caso di sottoscrizione del **Contratto** in **Offerta fuori sede**) oppure carta di credito (solo per il caso di sottoscrizione del **Contratto** online o in **Offerta fuori sede**).

## 13 Diritto di ripensamento/recesso

### 13.1 Ripensamento in caso di contratto connesso a mutuo immobiliare

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del **Contratto**, il diritto di ripensamento/recesso può essere esercitato mediante l'invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata all'Ufficio Gestione del Portafoglio presso la sede legale di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A o, in alternativa, consegnandola alla filiale; faranno fede la data del timbro postale di spedizione o la ricezione presso la filiale. La comunicazione di ripensamento/recesso può essere anticipata a mezzo mail, all'indirizzo [ugp@ca-assicurazioni.it](mailto:ugp@ca-assicurazioni.it), o tramite fax al numero 02882183330.

A fronte della ricezione della richiesta di ripensamento/recesso, la **Compagnia** provvederà a rimborsare al **Cliente** il **Prezzo** pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del **Prezzo** annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dal giorno successivo a quello di invio della raccomandata di recesso.

In caso di ripensamento/recesso dal **Contratto** assicurativo, il mutuo immobiliare resta valido ed efficace.

### 13.2 Ripensamento in caso di vendita a distanza

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del **Contratto** (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il **Cliente** ha il diritto di recedere dal **Contratto** inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a UGP presso la sede legale di Crédit Agricole Assicurazioni.

La **Compagnia** rimborserà al **Cliente** il **Prezzo** pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del **Prezzo** annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dal giorno successivo a quello di invio della raccomandata di recesso.

## 14 Risoluzione del contratto con mutuo immobiliare

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo immobiliare, la **Compagnia** considererà il Contratto risolto e restituirà al **Cliente** il **Prezzo** pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del **Prezzo** annuo per ogni giorno di garanzia residua rispetto alla scadenza originaria, a partire dal giorno successivo alla effettiva chiusura del mutuo immobiliare.

In alternativa, il **Cliente** può richiedere alla **Compagnia** la prosecuzione del Contratto fino alla sua scadenza come regolato all'art. 18.

## 15 Documenti necessari alla conclusione del Contratto

Nel momento della stipulazione del **Contratto**, la **Compagnia** ha la facoltà di richiedere, per la valutazione del **Rischio**, dichiarazioni scritte o documentazione da parte dell'**Assicurato** o del **Cliente**.

## 16 Indicizzazione

Le **Somme Assicurate**, i **Massimali**, il **Prezzo** e i limiti di **Indennizzo** sono rivalutati in base all'indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente.

Se si è verificata una variazione in aumento, le **Somme Assicurate**, i **Massimali**, il **Prezzo** e i limiti di **Indennizzo** vengono aumentati in proporzione.

La percentuale di indicizzazione e il **Prezzo** aggiornato vengono riportati sulla quietanza annuale rilasciata al **Cliente**. Non vengono rivalutati gli importi delle **Franchigie** e **Scoperti**.

L'indicizzazione non si applica alla Sezione **Assistenza**.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, la **Compagnia** adotterà un indice equivalente, comunicandolo al **Cliente**.

## 17 Verifica delle cose assicurate

La **Compagnia** ha diritto verificare le cose assicurate. Il diritto è valido per l'intera durata dell'**Assicurazione** e anche successivamente se è richiesto il pagamento di un **Sinistro**.

## 18 Durata, proroga e disdetta del Contratto

L'**Assicurazione** ha durata di 1 anno a partire dalla data di decorrenza e si rinnova tacitamente per analogo periodo, salvo disdetta del **Cliente** o della **Compagnia**.

Pertanto, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, il **Contratto di Assicurazione** è prorogato per un ulteriore **Periodo Assicurativo** e così successivamente.

In caso di pagamento tramite carta di credito, in occasione di ogni tacito rinnovo, l'addebito del **Prezzo** verrà effettuato automaticamente il giorno della scadenza della Polizza; nel caso in cui l'addebito non andasse a buon fine e il pagamento del **Prezzo** dovuto non pervenisse entro i sette giorni successivi alla scadenza, verrà effettuato un secondo tentativo di prelievo sulla medesima carta di credito l'ottavo giorno successivo alla scadenza della Polizza. In caso di ulteriore mancato buon fine dell'addebito si applica il disposto dell'art. 12.2 Sospensione della copertura.

## 19 Assicurazione presso più assicuratori

L'**Assicurato** e il **Cliente** devono comunicare per iscritto alla **Compagnia** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio** presso altri assicuratori.

In caso di **Sinistro**, il **Cliente** o l'**Assicurato** devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

## 20 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

La **Compagnia**, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle **Sanzioni Internazionali** definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad **Embargo** o **Asset Freeze**) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente **Contratto** assicurativo se tale pagamento viola queste misure.

## 21 Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse relative al **Contratto** sono a carico del **Cliente**.

## 22 Legge applicabile

Il **Contratto** è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel **Contratto**, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

## 23 Foro competente

Il foro competente per le **controversie** relative al **Contratto** è quello del luogo di **Residenza** o di **Domicilio** elettivo dell'**Assicurato**.

## 24 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto

Il **Contratto** rappresenta l'intero accordo raggiunto tra il **Cliente** e la **Compagnia**. Tutte le modifiche al **Contratto** devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

## 25 Forma delle comunicazioni alla Compagnia

Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, dove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), anche tramite la filiale della banca distributrice presso la quale è stato sottoscritto e rilasciato il **Contratto**.

## 26 Surrogazione

La **Compagnia** rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'**Assicurato** non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

## E - Cosa fare in caso di Sinistro

### 27 Sinistri delle Sezioni Danni al Fabbricato, Danni al Contenuto e Furto

#### 27.1 Obbligo di evitare o diminuire il danno

L'**Assicurato** deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno derivante da un **Rischio** coperto. Si applica l'art. 1914 del Codice civile. La **Compagnia**, in particolare, rimborserà le spese fatte per evitare o diminuire il danno anche se superano il **Massimale**.

Inoltre, deve adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

#### 27.2 Obbligo di denuncia all'autorità

Nel caso in cui il **Sinistro** costituisca o possa costituire **Reato**, l'**Assicurato** deve denunciare il fatto all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, entro 48 ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, precisando ogni circostanza utile per l'accertamento dei fatti, ivi inclusa la causa presunta, l'elenco dettagliato dei beni interessati, l'entità approssimativa dei danni.

Copia di tale dichiarazione deve essere prontamente trasmessa alla **Compagnia** entro i 3 giorni successivi.

#### 27.3 Conservazione tracce

L'**Assicurato** deve conservare fino all'avvenuto accertamento del **Sinistro** da parte della **Compagnia** le tracce, indizi ed i residui materiali del **Sinistro**. È consentito il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione del **Fabbricato**. Queste obbligazioni non danno diritto ad alcun **Indennizzo**.

#### 27.4 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

L'**Assicurato** deve denunciare l'evento assicurato immediatamente e comunque entro 3 giorni dalla data del **Sinistro** o da quando ne ha avuto conoscenza.

Per farlo può contattare l'Ufficio Gestione Sinistri della **Compagnia** ai seguenti recapiti:

numero verde gratuito 800.088.292 (solo dall'**Italia**)/+39 02.87.31.01.99 (dall'**Italia** e dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

e-mail ugs@ca-assicurazioni.it

e-mail PEC ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

fax: +39 02 88 21 83 333 o tramite posta presso la sede legale della **Compagnia**

#### 27.5 Dettagli del Sinistro

L'**Assicurato** deve fornire alla **Compagnia** tutti i dettagli rilevanti del **Sinistro**.

In particolare, deve fornire un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati. Inoltre, a richiesta, deve fornire uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del **Sinistro** con indicazione del loro valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla **Compagnia** o dai periti, al fine di svolgere le loro indagini e verifiche.

In particolare l'**Assicurato** deve fornire idonea documentazione fiscale, o fotografica o di altro tipo per provare il possesso dei beni danneggiati o distrutti od oggetto di **Furto** o **Rapina**.

Relativamente ai beni antichi o con valore artistico, storico, numismatico, filatelico comunque per i quali l'importo

richiesto eccede il valore dei materiali e delle tecnologie intrinseche alla sua realizzazione l'**Assicurato** dovrà fornire idonea documentazione di perizia certificata.

## 27.6 Cooperazione

L'**Assicurato** dovrà comunque cooperare in buona fede nella fase di liquidazione, facilitando gli accertamenti che la **Compagnia** ed i periti decidesse di compiere.

## 27.7 Massimali, Franchigie e Scoperti

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), in nessun caso la **Compagnia** pagherà una somma maggiore dei singoli **Massimali/Somme Assicurate**. Si applicano inoltre le **Franchigie** e gli **Scoperti**, come previsto dalle singole garanzie e dalla Tabella Riassuntiva di Massimali, **Franchigie** e **Scoperti**.

Nel limite massimo di **Indennizzo** o **Rimborso** vanno comprese anche le eventuali indennità e i rimborsi previsti dalle singole garanzie.

In caso di **Sinistro** il **Massimale/Somma Assicurata** viene ridotto, con effetto immediato e fino a termine del **Contratto** in corso, di un importo pari all'**Indennizzo** riconosciuto.

## 27.8 Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del **Reato**, perde il diritto all'**Indennizzo**.

## 27.9 Pagamento dell'Indennizzo

La **Compagnia** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 30 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro**.

## 27.10 Liquidazione del danno

L'ammontare dell'**Indennizzo** dovuto è concordato direttamente tra la **Compagnia** e l'**Assicurato**.

In caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, le parti hanno la facoltà di risolvere la **Controversia** incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni copertura prestata e partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti definiti nel **Contratto**.

L'**Assicurato** acquista il diritto al pagamento dell'**Indennizzo** se procede alla riparazione del **Contenuto** o alla riparazione o ricostruzione del **Fabbricato** nello stesso luogo o in altre località, **sempre che non ne derivi un aggravio alla Compagnia**, entro 365 giorni dal **Sinistro**.

Nel caso in cui non avvenga la riparazione o la ricostruzione del **Fabbricato**, la **Compagnia** limita l'**Indennizzo** al **Valore a stato d'uso**, ossia il valore delle cose al momento del **Sinistro** al netto del Deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del **Sinistro** devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

### 27.10.1 Valore del Fabbricato

Il valore del **Fabbricato** è il **Valore di Ricostruzione a Nuovo**. L'ammontare del **Danno Indennizzabile** non potrà pertanto mai superare tale valore.

### 27.10.2 Valore del Contenuto

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** si determina come differenza tra il valore che le cose avevano al momento del **Sinistro**, considerati degrado e vetustà, ed il valore di ciò che rimane del **Contenuto** dopo il **Sinistro** stesso, fermi restando i limiti previsti.

### 27.10.3 Opzione valorizzazione a nuovo del Contenuto

Se il **Cliente** ha acquistato la copertura opzionale valorizzazione a nuovo delle Sezioni **Contenuto** (🔗 art. 3.10) e **Furto**, in caso di danno al **Contenuto** verrà riconosciuto un **Indennizzo** pari al **Valore di Rimpiazzo**.

### 27.11 Assicurazione parziale – Deroga alla Regola Proporzionale

Se dalle stime effettuate risulta che, al momento del **Sinistro**, i metri quadri del **Fabbricato** o il **valore di ricostruzione** del **Fabbricato** o il valore del **Contenuto** eccedono quanto indicato nel **Modulo di Polizza**, la **Compagnia** risponderà del danno in proporzione del rapporto tra i valori indicati e quelli riscontrati al momento del **Sinistro**, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

La **Compagnia**, tuttavia, rinuncia all'applicazione della riduzione proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del **Sinistro** non risulti superiore al 20%.

Se questo limite è superato, la **Regola Proporzionale** verrà applicata esclusivamente per l'eccedenza rispetto a tale percentuale.

Se il **Sinistro** viene liquidato applicando tale deroga, i valori assicurati ed il **Prezzo** saranno adeguati, con effetto dal primo rinnovo successivo alla data di definizione del **Sinistro**.

### 27.12 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'**Assicurato** deve avvisare la **Compagnia** appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della **Compagnia** se l'intero danno è stato indennizzato, a meno che l'**Assicurato** non restituisca l'intero **Indennizzo** relativo alle cose recuperate.

Se l'**Indennizzo** ha coperto solo una parte del valore delle cose recuperate, l'**Assicurato** può:

- a) conservare la proprietà delle cose recuperate, se restituisce l'**Indennizzo** relativo, oppure
- b) far provvedere alla vendita delle cose recuperate.

In questo caso il danno verrà nuovamente valutato, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'**Indennizzo** secondo le previsioni del **Contratto** e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'**Indennizzo**, la **Compagnia** pagherà un importo (**Indennizzo**) soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del **Sinistro**.

L'**Assicurato** ha tuttavia facoltà di cedere alla **Compagnia** la proprietà le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico (così detto abbandono); la **Compagnia** può decidere di non accettare, pagando l'**Indennizzo** dovuto.

### 27.13 Titolarità dei diritti nascenti dal Contratto

Le azioni ed i diritti nascenti dal **Contratto** non possono essere esercitati che dal **Cliente** e dalla **Compagnia**. In particolare, è il **Cliente** che ha diritto a compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'**Indennizzo** non può tuttavia essere pagato se non all'**Assicurato** (titolare dell'interesse assicurato) o col suo consenso.



## 28 Sinistri della Sezione Danni a Terzi

### 28.1 Obbligo di evitare o diminuire il danno

L'**Assicurato** deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno derivante da un **Rischio** coperto. Si applica l'art. 1914 del Codice civile. La **Compagnia**, in particolare, rimborserà le spese fatte per evitare o diminuire il danno anche se superano il **Massimale**.

L'**Assicurato** si impegna ad astenersi da qualsiasi assunzione di responsabilità e da qualsiasi accordo transattivo senza il preventivo consenso della **Compagnia**.

### 28.2 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

L'**Assicurato** deve denunciare l'evento assicurato immediatamente e comunque entro 3 giorni dalla data del **Sinistro** o da quando ne ha avuto conoscenza.

Per farlo può contattare l'Ufficio Gestione Sinistri della **Compagnia** ai seguenti recapiti:

numero verde gratuito 800.088.292 (solo dall'**Italia**)/+39 02.87.31.01.99 (dall'**Italia** e dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

e-mail ugs@ca-assicurazioni.it

e-mail PEC ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

fax: +39 02 88 21 83 333 o tramite posta presso la sede legale della **Compagnia**

### 28.3 Gestione delle vertenze

La **Compagnia** può gestire direttamente le vertenze derivanti da danni cagionati a **Terzi** tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, se necessario od opportuno, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

### 28.4 Spese di resistenza

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** sono a carico della **Compagnia**, entro il **Limite di Indennizzo** di un importo pari ad un quarto del **Massimale** per il danno cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta al danneggiato supera questo **Massimale**, le spese vengono ripartite fra la **Compagnia** e l'**Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse.

La **Compagnia** non rimborsa spese per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. In caso di **Sinistro** la **Somma Assicurata** viene ridotta per effetto del **Sinistro** dell'importo dello stesso.

## 29 Sinistri della Sezione Assistenza

### 29.1 Soggetto a cui rivolgersi

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla **Struttura Organizzativa** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Non sono previste prestazioni alternative se l'**Assicurato** non si rivolge alla **Struttura Organizzativa**, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà comunque essere documentato.

### 29.2 Recapiti per la denuncia Sinistro - Sezione Assistenza

In caso di **Sinistro** relativo a **Prestazioni di Assistenza** coperte con la garanzia **Assistenza** (Sezione **Assistenza**), l'**Assicurato** dovrà rivolgersi esclusivamente alla **Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24, dal lunedì alla domenica.

I contatti sono:

- numero verde 800.088.292 (solo dall'**Italia**),
- oppure sia dall'**Italia** che dall'**Estero** numero +39 02.87.31.01.99
- oppure, se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39 02.88.21.83.358
- oppure una e-mail a ugsassistenza@ca-assicurazioni.it.

Se il **Cliente** ha acquistato il servizio relativo al dispositivo elettronico **CASA+** di Octo Telematics, può attivare le **Prestazioni di Assistenza** anche tramite il dispositivo (☎ art. 7 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**)

### 29.3 Comunicazioni dell'Assicurato

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di Assistenza di cui ha bisogno
2. l'indirizzo del Fabbricato
3. il Nome e Cognome
4. il Numero di polizza
5. l'indirizzo del luogo in cui si trova
6. il recapito telefonico dove la **Struttura Organizzativa** provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

### 29.4 Ulteriore documentazione

L'Assicurato, a richiesta della **Struttura Organizzativa**, dovrà fornire ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione dell'Assistenza.

In ogni caso è necessario inviare alla **Struttura Organizzativa** gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

### 29.5 Prestazioni non dovute

La **Compagnia** può chiedere all'Assicurato il **rimborso** delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di **Prestazioni di Assistenza** che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal **Contratto** o dalla Legge.

## 30 Sinistri della Sezione Tutela Legale

### 30.1 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

L'Assicurato deve comunicare alla **Compagnia** qualunque atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data di notifica.

Per farlo può contattare l'Ufficio Tutela Legale della **Compagnia** ai seguenti recapiti:

numero verde gratuito 800.088.292 (solo dall'**Italia**) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

e-mail tutelalegale@ca-assicurazioni.it

e-mail PEC tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

fax: +39 02 88 21 83 355 o tramite posta presso la sede legale della **Compagnia**

### 30.2 Gestione della Controversia e nomina del legale

La **Compagnia** svolge ogni utile tentativo per comporre bonariamente la **Controversia**.

L'Assicurato non può iniziare azioni giudiziarie, raggiungere accordi o **Transazioni** senza il preventivo benestare della **Compagnia**. In caso di inadempimento l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo.

### 30.3 Nomina del legale o del perito

Se non è possibile definire bonariamente la **Controversia**, vi è un conflitto di interessi fra la **Compagnia** e l'**Assicurato** o vi è necessità di una difesa in sede penale, l'**Assicurato** ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello dove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla **Compagnia**.

Se la **Controversia** o il procedimento penale sono in un distretto di Corte d'appello diverso da quello di **Residenza** dell'**Assicurato**, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'appello della propria **Residenza**, segnalandone il nominativo alla **Compagnia**.

Solo in questo caso la **Compagnia** rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti indicati nel **Contratto**.

Se l'**Assicurato** non intende scegliere egli stesso il legale, può chiedere alla **Compagnia** di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.

La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'**Assicurato**, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria.

La **Compagnia** conferma l'incarico professionale così conferito.

Quanto sopra vale anche per la scelta del perito di parte.

In ogni caso la **Compagnia** rimborsa le spese di un legale o perito anche nel caso in cui l'**Assicurato** abbia conferito l'incarico a diversi legali o periti.

L'**Assicurato** non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della **Compagnia**.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'**Assicurato** decade dal diritto all'**Indennizzo**.

La **Compagnia** pagherà il **rimborso** delle spese effettuate dall'**Assicurato** (**Indennizzo**) solo

- a) se l'**Assicurato** non ha già ottenuto il **rimborso** da **Terzi**; e
- b) al momento della chiusura finale della **Controversia**.

L'**Assicurato** deve inoltre presentare prova scritta delle spese effettuate e, per quanto riguarda i legali e gli altri professionisti incaricati, una fattura.



### Chiusura finale della **controversia**

Si ha chiusura finale della **controversia** quando questa non può più proseguire in alcun modo.

Ad esempio:

- la causa si è chiusa con sentenza passata in giudicato;
- è stata stipulata una **Transazione** finale, la cui efficacia non è soggetta a termine o condizione.

La **Compagnia** non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'**Assicurato** e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la **Compagnia** rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'**Assicurato**.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la **Compagnia** rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la **Compagnia** rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di infondatezza della lite.

In caso di disaccordo tra l'**Assicurato** e la **Compagnia** relativamente alla gestione del **Sinistro**, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità.

La **Compagnia** deve informare l'**Assicurato** del suo diritto ad avvalersi della procedura arbitrale. La designazione dell'Arbitro avverrà di comune accordo delle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la **Controversia**. Qualunque sia l'esito dell'arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.

### 30.4 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

L'Assicurato deve:

- a) informare immediatamente la **Compagnia** in modo completo e veritiero su tutti i particolari del **Sinistro**, nonché indicare tutti i mezzi di prova e tutti i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi e informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

## 31 Sinistri della Sezione Pet

### 31.1 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

L'Assicurato deve denunciare il **Sinistro** alla **Compagnia** entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata mediante comunicazione scritta all'Ufficio Gestione Sinistri della **Compagnia** ai seguenti recapiti:

e-mail ugs@ca-assicurazioni.it

e-mail PEC ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

fax: +39 02 88 21 83 333

### 31.2 Dettagli del Sinistro

L'Assicurato deve fornire alla **Compagnia** i seguenti documenti a secondo della garanzia colpita:

- copia della relazione veterinaria, delle certificazioni e della documentazione in genere attinenti il **Sinistro** nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate. In caso di **Malattia** il certificato veterinario dovrà indicare la patologia riscontrata;
- ulteriori certificati medici, prescrizioni e documentazione attestante l'eventuale decorso delle lesioni o della **Malattia**.

L'Assicurato dovrà inoltre consentire alla **Compagnia** le eventuali indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'**Animale**.

La **Compagnia** provvederà al **rimborso** delle **Spese Veterinarie** sostenute dietro presentazione degli originali delle fatture, le ricevute fiscali quietanzate e copia della relazione veterinaria o delle certificazioni attinenti il **Sinistro**.

### 31.3 Pagamento dell'Indennizzo – Rimborso Spese Veterinarie Cane

La **Compagnia** provvede al pagamento del **Rimborso** dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro**.

### 31.4 Pagamento dell'Indennizzo – Rimborso Spese Veterinarie Gatto

La **Compagnia** provvede al pagamento del **Rimborso** dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro**.

### 31.5 Clausola arbitrale per Rimborso Spese Veterinarie

Le **controversie** di natura veterinaria sull'indennizzabilità del **Sinistro**, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le parti, ad un Collegio di 2 periti veterinari, nominati uno per parte con apposito atto unico. Nel caso di disaccordo, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei veterinari la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio veterinario mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito veterinario, questo deve essere scelto dal Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove è avvenuto il **Sinistro**. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito veterinario da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Veterinario e questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

### **CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A.**

Sede Legale - Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

#### PER RICHIEDERE UNA PRESTAZIONE DI **ASSISTENZA**

##### **INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia**

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 – Roma

**Numero Verde: 800 088 292** – dall'estero +39 02 87 31 01 99

dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24

Fax: +39 02 88 21 83 358

mail: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

#### PER **DENUNCIARE** O AVERE **INFORMAZIONI** SU UN **SINISTRO**

##### **UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS**

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

**Numero: 800 088 292** – dall'estero +39 02 87 31 01 99

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 333

mail: ugs@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

#### PER **DENUNCIARE** O AVERE **INFORMAZIONI** SU UN **SINISTRO** DI **TUTELA LEGALE**

##### **UFFICIO TUTELA LEGALE**

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

**Numero: 800 088 292** – dall'estero +39 02 87 31 01 99

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 355

mail: tutelalegale@ca-assicurazioni.it

mail PEC: tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

## PER **RECLAMI** RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI **SINISTRI**

### **UFFICIO RECLAMI**

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Fax: +39 02 88 21 83 313

mail per reclami: [reclami@ca-assicurazioni.it](mailto:reclami@ca-assicurazioni.it)

In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma -

[www.ivass.it](http://www.ivass.it).

## PER **SUPPORTO TECNICO**

ai fini del corretto accesso all'**AREA CLIENTI** del sito e/o alla **APP "ClicCAAcì"**, nonché alla rispettiva navigazione, potete compilare il form disponibile nell'area riservata del nostro sito

## PER **INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

mail: [info@ca-assicurazioni.it](mailto:info@ca-assicurazioni.it) - mail PEC: [info.ca-assicurazioni@legalmail.it](mailto:info.ca-assicurazioni@legalmail.it)

**ATTENZIONE:** questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per **INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE; NON SONO VALIDI per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare Sinistri**: in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della Filiale.

## PER **VARIAZIONI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI** RELATIVE A **CONTRATTI IN ESSERE**

### **UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - UGP**

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

**Numero: 800 088 292**

dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00

Fax: +39 02 88 21 83 330

mail: [ugp@ca-assicurazioni.it](mailto:ugp@ca-assicurazioni.it)

mail PEC: [ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it](mailto:ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it)







<http://www.ca-assicurazioni.it>